

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari



Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2014

XI Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e le altre attività consiliari del Friuli Venezia Giulia, giunto alla decima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2014.

E' doveroso ricordare che il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari, costituisce un impegno che va oltre ad una specifica previsione del Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 138 quinquies), che attribuisce al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il compito di provvedere alla stesura del Rapporto, con l'obiettivo di dare evidenza in particolare degli aspetti quantitativi e qualitativi delle leggi approvate, nonché della loro efficacia e dei risultati prodotti in termini di semplificazione e riordino del corpo normativo sia per l'Amministrazione pubblica che per i cittadini.

In tal senso, il Rapporto vuole essere un contributo di conoscenza e divulgazione dell'attività del Consiglio, anzitutto rivolto ai consiglieri regionali, primi destinatari di questo lavoro in quanto responsabili dell'attività legislativa, ma anche e non secondariamente, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza.

Non deve sorprendere che questo documento venga rivolto anche ai cittadini. Rendere conto di quanto è stato fatto sul piano della legislazione e del controllo dell'attività della Giunta regionale, è anche un modo per accorciare le distanze fra cittadini e istituzioni, per dimostrare attenzione e rispetto per i destinatari della legge, affinché questa possa essere intesa non esclusivamente in termini di "atto ordinante", ma anche come "atto di comunicazione", nell'ambito di un percorso di civiltà giuridica e cultura democratica.

Il Rapporto, non è solo un'occasione per rendere trasparente, conoscibile l'attività dell'organo legislativo regionale, ma anche un momento di riflessione sul come si è operato, su quali sono le criticità, per trovare quelli che possono essere i miglioramenti da attuare in futuro.

Il Rapporto 2014 prosegue nell'impostazione di fondo delle edizioni precedenti, presentando comunque alcuni elementi di novità, che danno riscontro a osservazioni e suggerimenti dei componenti del Comitato, pensati nell'ottica di un migliore perseguimento degli obiettivi conoscitivi e di trasparenza che si sono citati e che sono alla base del documento.

Rispetto all'edizione del 2013 sono stati aggiunti due capitoli, rispettivamente dedicati all'esame delle petizioni e ai rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale.

L'avvio del monitoraggio sulle petizioni, diretto a dar conto degli esiti dell'esame svolto nelle Commissioni e poi in Assemblea, si inquadra in quell'esigenza che sopra si è espressa di accorciare la distanza tra cittadini e istituzioni e intende valorizzare e promuovere uno strumento che la cittadinanza ha nel tempo dato dimostrazione di utilizzare con significativa frequenza, anche rispetto ad altre forme di partecipazione.

Il capitolo sui rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale è conseguenza della scelta recente del Consiglio regionale di prevedere nella programmazione dei propri lavori un'apposita Sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale.

La Sessione europea coglie l'opportunità di valorizzare il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, prevista dal Trattato di Lisbona, in particolare per

quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Il nuovo capitolo dà conto in particolare delle risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e delle iniziative assunte dalla Regione nell'attuazione della normativa UE.

Ulteriori novità del Rapporto sono l'inserimento nel primo capitolo, riguardante la produzione legislativa, di un paragrafo concernente le politiche legislative, che fornisce una descrizione d'insieme delle azioni legislative poste in essere in corso d'anno in specifici settori di intervento regionale. L'analisi ha riguardato il comparto della salute e dei servizi sociali; le autonomie locali; i settori del territorio, ambiente e infrastrutture; l'istruzione, la formazione professionale, la solidarietà e la cooperazione.

Con riferimento poi al fenomeno della delegificazione - trattato nel paragrafo "Il rinvio ad atti non legislativi", sempre del primo capitolo - è stata avviata un'analisi sullo stato di attuazione delle leggi approvate, predisponendo un monitoraggio dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti.

Come di consueto il Rapporto si apre con una nota di sintesi che evidenzia le tendenze generali dell'attività consiliare nei vari ambiti di indagine.

Ringrazio i colleghi del Comitato per l'impegno profuso e per il proficuo lavoro svolto insieme agli Uffici del Consiglio, ai fini della stesura e pubblicazione di questo Rapporto, che mi auguro possa essere apprezzato per gli spunti di riflessione che ne possono emergere, nella prospettiva di un miglioramento costante del ruolo dell'Assemblea legislativa, al servizio della comunità regionale.

La Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione llaria Dal Zovo

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Vicepresidente: Franco Codega (PD - maggioranza)

Vicepresidente: Valter Santarossa (AR - opposizione)

Segretario: Renzo Liva (PD - maggioranza)

Alessandro Colautti (NCD-FdI/AN - opposizione)

Emiliano Edera (CITT. - maggioranza)

Diego Moretti (PD - maggioranza)

Mara Piccin (MISTO - opposizione)

Stefano Pustetto (SEL - maggioranza)

Riccardo Riccardi (PDL/FI - opposizione

Sommario

1.4.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi 67 1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa 69 1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOL	INTRODUZIONE	3
1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2014 8 1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 8 1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2014 11 1.2.1 - Elenco delle leggi approvate 11 1.2.2 - Loontenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate 13 1.3 - LE POLITICHE LEGISLATIVE 54 1.3.1 - Le politiche per la salute e i servizi sociali 54 1.3.2 - Le politiche per la salute e i servizi sociali 54 1.3.2 - Le politiche per li territorio, l'ambiente e le infrastrutture 62 1.3.4 - Le politiche per l'istruzione, la formazione professionale, la solidarietà e la cooperazione 63 1.4 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 20146 1.4.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi 67 1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa 69 1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 86 1.4.13 - La tiplologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 1.4.18 - L'imiziativa legislativa consiliare 90 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 90 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 99 2.1 - L'INZI/ATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.2 - L'Iniziativa legislativa consiliare 90 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111	NOTA DI SINTESI	4
1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014		
1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2014		
1.2.1 - Elenco delle leggi approvate		
1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate		
1.3. – LE POLITICHE LEGISLATIVE		
1.3.1 – Le politiche per la salute e i servizi sociali		
1.3.2 – Le politiche per le autonomie locali		
1.3.3 – Le politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture		
1.3.4 – Le politiche per l'istruzione, la formazione professionale, la solidarietà e la cooperazione		
1.4 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 201467 1.4.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi 67 1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa 69 1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosetto	1.3.4 – Le politiche per l'istruzione, la formazione professionale, la solidarietà e la	
1.4.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi 67 1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa 69 1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOL	•	
1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa 69 1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL		
1.4.3 - I macrosettori e le materie 71 1.4.4 - Le Commissioni referenti. 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI 105 4 - I RAPP		
1.4.4 - Le Commissioni referenti 74 1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 80 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI 107 4.1 -		
1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio 75 1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea 78 1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea 80 1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 <		
1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea		
1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea		
1.4.8 - II rinvio ad atti non legislativi 82 1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112		
1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali 84 1.4.10 - L'entrata in vigore 85 1.4.11 - Le abrogazioni 86 1.4.12 - La natura della potestà legislativa 88 1.4.13 - La tipologia della normazione 89 1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto 90 1.4.15 - La tecnica redazionale 91 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione 92 1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 107 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112		
1.4.10 - L'entrata in vigore		
1.4.11 - Le abrogazioni		
1.4.12 - La natura della potestà legislativa		
1.4.13 - La tipologia della normazione		
1.4.15 - La tecnica redazionale	1.4.13 - La tipologia della normazione	89
1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione		
1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio 96 2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112		
2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014 99 2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa 99 2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare 100 2.3 - I macrosettori di intervento legislativo 101 2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014 102 3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112		
2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa		
2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare		
2.3 - I macrosettori di intervento legislativo		
2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014	2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare	100
3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112	2.3 - I macrosettori di intervento legislativo	101
3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE 105 4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112	2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014	102
INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112		
INDIRIZZO E CONTROLLO 107 4.1 - Il sindacato ispettivo 107 4.2 - L'indirizzo politico 108 4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare 109 5 - LE PETIZIONI 111 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 112 6.1 - Le Commissioni 112	4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI	
4.2 - L'indirizzo politico		107
4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare	4.1 - Il sindacato ispettivo	107
4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare	4.2 - L'indirizzo politico	108
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
6.1 – Le Commissioni		

6.3 - L'Assemblea	114
6.4 - Gli altri organi consiliari	114
7 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI	
EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI	116
8 – I RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO	
REGIONALE	118
8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nel 2014	121
8.2 - Dialogo interistituzionale	122
8.3 - Partecipazione della Regione alla fase discendente	
9 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	128
9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine	128
9.2 – Giudizi in via principale promossi dal Governo	128
9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2014	
9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2014	132
APPENDICE	138
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2014	140
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2014	147
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATI	VI (AL
31.12.2014)	153
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	162

INTRODUZIONE

Il decimo Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2014.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione con il supporto del Servizio per il Processo legislativo, in collaborazione con il Servizio Studi e Assemblea per la parte dedicata al contenzioso costituzionale e alle attività consiliari e la struttura di supporto del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione per la parte riguardante l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi.

Nella stesura del testo si è cercato di utilizzare un linguaggio semplice e conciso per dare immediatezza ai dati rappresentati, di norma, nel formato di tabelle e grafici. I singoli paragrafi propongono dei tasselli che, uniti l'uno all'altro, concorrono a offrire una lettura complessiva delle diverse attività svolte nel 2014 da parte degli organi consiliari.

La "Nota di sintesi", posta in apertura del Rapporto, indica le tendenze di tutti i dati e le informazioni che risultano sviluppati nel seguito del testo.

Il Rapporto è diviso in nove capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi; in chiusura è stata posta un'appendice che reca i dati analitici delle principali elaborazioni presenti nel Rapporto.

Il primo capitolo riguarda la produzione legislativa, ovvero la principale attività del Consiglio. In particolare, il primo paragrafo è dedicato allo stato della legislazione regionale dal 1964 al 31 dicembre 2014.

Successivamente sono elencate le leggi approvate nel 2014; trova poi spazio un nuovo paragrafo dedicato alle politiche legislative di settore e, a seguire, nel quarto paragrafo, quello più ampio, sono esposti i diversi profili della legislazione regionale, considerandone gli aspetti quantitativi e qualitativi, con riguardo all'iniziativa dei progetti di legge approvati, all'iter istruttorio e alle decisioni dell'organo legislativo.

Il secondo capitolo è dedicato all'iniziativa legislativa e riguarda i progetti di legge presentati nel corso dell'anno.

Il terzo capitolo tratta i regolamenti adottati dall'Esecutivo regionale.

Il quarto capitolo illustra i rapporti tra Legislativo ed Esecutivo con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e dell'indirizzo politico.

Il quinto capitolo prende in esame le petizione presentate al Consiglio da cittadini della Regione.

Il sesto capitolo traccia il quadro dell'attività istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi delle attività delle Commissioni, dell'Assemblea e degli altri organi consiliari.

Il settimo capitolo dà conto dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, entrando nel merito della produzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

L'ottavo capitolo affronta il tema dei rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale.

Il nono capitolo esamina il contenzioso costituzionale promosso dal Governo in via principale sulla legislazione regionale.

In appendice infine sono riportate quattro tabelle, che recano i dati analitici delle leggi approvate e dell'iniziativa legislativa, nonché informazioni complessive sull'attività di controllo e sul contenzioso costituzionale.

NOTA DI SINTESI

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2014 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti.

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

La produzione legislativa

- Aumento della produzione legislativa e dei dati dimensionali delle leggi rispetto ai valori dell'anno precedente. Il numero di leggi approvate è pari al valore più alto della X legislatura, registrato nel 2012, l'anno precedente alle elezioni di rinnovo del Consiglio.
- Confermato il dato della rilevante incidenza, in termini di dimensioni, delle leggi finanziarie e di bilancio sulla produzione legislativa complessiva.
- Confermata la presenza della "microlegislazione" (leggi di pochi articoli) e della "macrolegislazione" (leggi con più di quaranta articoli).
- ↓ Ulteriore sostanziale diminuzione del ruolo del Consiglio nell'iniziativa legislativa, a vantaggio della Giunta; l'iniziativa del Consiglio è pari a poco più di un terzo di quella della Giunta. Assente l'iniziativa popolare, come negli anni precedenti.
- 1 Maggiore impegno del legislatore nel macrosettore dell'ordinamento istituzionale; seguono i macrosettori dei servizi alla persona e dello sviluppo economico; in calo le leggi multisettore, con un unico provvedimento a fronte dei 3 del 2013.
- Confermati gli elevati volumi di attività legislativa della V Commissione, che risulta quella decisamente più impegnata con 8 leggi approvate.
- ↓ Riduzione dell'iter effettivo di esame delle leggi.
- 1 Lieve aumento delle tempistiche di esame da parte delle Commissioni.
- Minor ricorso alla procedura d'urgenza rispetto al 2013, quando la stessa era stata ampiamente utilizzata per la legge omnibus approvata alla fine della X legislatura e per altre cinque leggi approvate nel secondo trimestre del 2013.
- Riconfermata la significativa presenza di leggi approvate all'unanimità (9 su 28).
- Riconfermata anche per il 2014 la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata, che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi.
- Aumentano le leggi che rinviano ad atti non legislativi e gli atti della Giunta sottoposti al parere delle Commissioni.
- Aumenta il numero degli organi collegiali istituiti.

- Leggera diminuzione delle leggi con entrata in vigore anticipata (alla data della pubblicazione o il giorno successivo).
- Continua ad aumentare il saldo della produzione legislativa (ovvero la differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate).
- Aumento significativo dell'esercizio della potestà esclusiva.
- ↔ Riconfermata la prevalenza delle leggi di settore.
- ↑ Aumento delle leggi a carattere generale.
- Aumento dell'utilizzo della tecnica del testo nuovo, accompagnata da un minor ricorso alla tecnica della novella.
- Lieve peggioramento della qualità redazionale.
- 1 Miglioramento della qualità tecnica e della qualità legislativa nel suo complesso.

L'iniziativa legislativa

- 1 Incremento del numero dei progetti di legge presentati e conferma del maggior peso dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa totale.
- 1 In aumento le proposte di legge presentate dall'opposizione con relativa diminuzione di quelle presentate dai consiglieri di maggioranza e da aggregazioni trasversali.
- Riconfermato il maggior impegno del legislatore regionale nei macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità.
- 1 Lieve incremento dei progetti di legge giacenti, ivi compresi quelli di iniziativa della Giunta regionale.

I regolamenti dell'Esecutivo

- 1 Incremento della produzione regolamentare in termini assoluti e conferma della prevalenza del suo peso sulla produzione normativa regionale complessiva.
- Conferma delle dimensioni medie dei regolamenti in termini di articoli e della percentuale dei regolamenti di manutenzione normativa rispetto a quelli attuativi di leggi di settore.
- Sostanziale conferma della prevalenza dei regolamenti relativi ai macrosettori dello sviluppo economico e attività produttive e dei servizi alle persone e alla comunità.

I rapporti Giunta - Consiglio

- Sostanziale aumento del volume degli atti di sindacato ispettivo e del loro tasso di evasione; particolarmente significativo l'incremento del tasso di evasione delle interpellanze.
- Aumenta il numero degli atti di indirizzo politico e anche il loro tasso medio di successo in Assemblea; si conferma la totale assenza di ordini del giorno su petizioni.
- Nel corso dell'anno la Giunta regionale ha dato avvio alle comunicazioni sull'attuazione data agli atti d'indirizzo consiliare, riscontrando un numero di atti che rappresenta il 6,6% di quelli rimessi entro l'anno dal Consiglio (10 su 152) e il 5,2% del totale degli atti adottati nella legislatura (191). Le informative giuntali non sono state oggetto d'esame consiliare nel corso dell'anno.

Il rendimento istituzionale

- Notevole aumento del volume complessivo delle attività delle Commissioni di merito, con particolare riferimento a quella dedicata alle audizioni, e di quello dell'attività dell'Assemblea.
- 1 Prevalenza, per gli altri organi del Consiglio, dell'attività svolta dall'Ufficio di Presidenza seguita da quella della Conferenza dei Capigruppo.
- In diminuzione il numero delle sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sia rispetto l'anno precedente che la media della X legislatura, con prevalenza delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e la novità di sedute congiunte con gli Uffici di Presidenza di due Commissioni permanenti. In corrispondente flessione anche l'attività svolta, con l'esame di sette atti e cinque pareri resi.

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Approvate nell'anno sei nuove clausole valutative, delle quali quattro sottoposte al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, le cui proposte di formulazione non sono sempre state recepite integralmente. Le due clausole rimanenti sono l'una di iniziativa giuntale e l'altra è frutto di un emendamento consiliare. Una sola relazione informativa da clausola valutativa è stata presentata dalla Giunta al Consiglio ma non è stata oggetto d'esame nell'anno. Avviata l'attivazione della clausola valutativa sull'attuazione e i risultati degli interventi anticrisi della legge 9/2013.

Il contenzioso costituzionale sulle leggi regionali

Forte riduzione del contenzioso costituzionale con una sola legge impugnata (la L.R. 28 marzo 2014, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)").

1 - LA PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2014

1.1 - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

Lo stato della produzione legislativa regionale, a partire dalla prima legislatura al 31 dicembre 2014, è illustrata mediante i dati di seguito riportati.

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12. 2014 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69

Anno	N. leggi
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2014

Leggi approvate	2361
Leggi abrogate	1212
Leggi vigenti	1149

Media annua leggi approvate	46
-----------------------------	----

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2014 sono state approvate 2361 leggi, con una media di 46 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1212 leggi. Le 1149 leggi vigenti rappresentano circa la metà delle leggi finora approvate.


Nel 2014 le leggi approvate sono state 28, in aumento rispetto alle 24 del 2013. Da notare che il numero di leggi del 2014 è pari al valore più alto della X legislatura, registrato nel 2012, l'anno precedente alle elezioni di rinnovo del Consiglio.

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
l (26/5/64 - 14/6/68)	128	26	109	19	15%
II (15/6/68 - 6/7/73)	294	59	261	33	11%
III (7/7/73 - 16/7/78)	343	69	240	103	30%
IV (17/7/78 - 25/6/83)	425	85	251	174	41%
V (26/6/83 - 25/6/88)	299	60	156	143	48%
VI (26/6/88 - 5/6/93)	269	54	115	154	57%
VII (6/6/93 - 13/6/98)	172	34	39	133	77%
VIII (14/6/98 - 8/6/03)	134	27	22	112	84%
IX (1/7/03 - 5/5/08)	138	28	12	126	91%
X (6/5/08 - 30/04/2013)	112	22	7	105	94%
XI (13/05/2013 - 31/12/2014)	47	23	0	47	100%
Totale	2361	46	1212	1149	49%

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura.



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. In particolare guardando alla X legislatura nel suo complesso, la situazione al 31 dicembre 2013 evidenzia una diminuzione della produzione legislativa rispetto alla legislatura precedente, con 112 leggi approvate contro 138 della legislatura precedente. Va evidenziato che la X legislatura registra il dato minore di numero di leggi approvate dalla istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate durante 48 mesi di legislatura; il dato più consistente come detto si registra invece nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

1.2 - LE LEGGI APPROVATE NEL 2014

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate"

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 "Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza"

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali"

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 "Azioni a sostegno delle attività produttive"

Legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)"

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà"

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo"

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 "Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna"

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di attività produttive"

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici"

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 "Misure urgenti per le autonomie locali"

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi"

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)"

Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 "Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali"

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"

Legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 "Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico"

Legge regionale 5 novembre 2014, n. 19 "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013"

Legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 "Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario"

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 "Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)"

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 "Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale"

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 "Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna"

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 "Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale"

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)"

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 "Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

1.2.2 - I contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge	regionale	14	febbraio
2014, n.	1		

"Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate"

(Approvata nella seduta del 01/02/2014)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	30
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	31
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Cremaschi,
	Gregoris,
	Pustetto
Relatori di opposizione	Novelli, Dal Zovo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, allineandosi a interventi di altre Regioni sullo stesso tema.

Il provvedimento si colloca negli spazi riconosciuti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2011, che ha sancito la possibilità per le Regioni di intervenire nell'ambito delle conseguenze sociali che l'offerta di giochi leciti disciplinati a livello statale può avere sulle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

La legge dispone interventi diretti alla prevenzione, alla riduzione del rischio e alla cura della dipendenza da gioco, promuovendo in particolare azioni di sensibilizzazione al problema, di informazione e di formazione degli operatori, e definendo i compiti della Regione, dei Comuni e delle Aziende sanitarie.

Nell'ambito delle azione di prevenzione, si stabilisce il divieto di insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'istallazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile e altri luoghi sensibili. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 15.000 euro e in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'attività. Gli esercizi pubblici e commerciali che scelgono di non installare o disinstallano

apparecchi per il gioco lecito potranno ottenere il marchio regionale "Slot-Free-FVG", che potrà costituire titolo di preferenza nella concessione di benefici e vantaggi economici da parte della Regione.

La legge stabilisce poi che le Aziende sanitarie assicurino le attività di diagnosi e trattamento della sindrome da gioco d'azzardo patologico. Per lo studio e il monitoraggio della dipendenza da gioco è prevista l'attivazione di un Tavolo tecnico nell'ambito dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze.

Completa il provvedimento la clausola valutativa, diretta a consentire al Consiglio regionale di monitorare l'attuazione della legge e di valutarne i risultati conseguiti.

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2

"Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza"

(Approvata nella seduta del 30/01/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e

Iter legislativo

Progetto di legge n.	29
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Paviotti, Lauri
Relatori di opposizione	Ziberna
Impugnazione	No

Finalità e contenuti essenziali

decentramento

La legge nasce dall'esigenza di accompagnare la riforma dello Statuto per quanto attiene all'ente provincia, nella fase della transizione e del passaggio delle competenze ai Comuni e alla Regione, con un nuovo meccanismo di elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, man mano che andranno a scadere durante l'iter parlamentare, in modo da garantire a questi la pienezza dei poteri senza dover ricorrere alla consultazione dell'intero corpo elettorale, ma limitando l'elettorato attivo ai sindaci e ai consiglieri comunali dei territori interessati. Lo scopo della legge è quello di sostituire l'elezione diretta degli organi provinciali con un sistema di elezione indiretta, in grado di salvaguardare comunque la rappresentatività dell'organismo chiamato a gestire la transizione e il passaggio delle competenze agli altri enti locali.

La legge individua come organi della Provincia l'Assemblea dei sindaci, il Consiglio provinciale, il Presidente della provincia e la Giunta provinciale, costituita dal Presidente della provincia e da due assessori. L'elettorato attivo coincide con quello passivo: sono elettori del Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia e sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia. Il Presidente della provincia e la Giunta sono eletti dal Consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

Nello stesso provvedimento, il Consiglio provinciale prossimo a scadere viene prorogato di qualche mese per attendere il rinnovo di diverse amministrazioni comunali in quella Provincia.

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

"Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali"

(Approvata nella seduta del 12/03/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Personale e amministrazione

Iter legislativo

34
Giunta
IV
1
sì
no
no
1
27
8
Gratton, Paviotti,
Dipiazza
no

Finalità e contenuti essenziali

La legge si caratterizza per diversi settori d'intervento. Prevede innanzitutto l'istituzione di un Centro funzionale decentrato in seno alla Protezione civile con funzione di allerta per il rischio meteo-idrogeologico il cui funzionamento è garantito dall'Arpa; contiene inoltre alcune disposizioni in materia di personale che prevedono delle assunzioni per garantire lo svolgimento delle attività della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA in liquidazione, l'avvalimento da parte della Regione degli uffici del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno, un contributo all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative per il personale degli enti locali, la proroga delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e, infine, l'individuazione dei requisiti per l'assunzione di alcune figure apicali di agenzie regionali e di enti locali. Vi sono poi alcune norme che prevedono l'abolizione dell'indennità di fine mandato degli assessori esterni, il blocco della rivalutazione annuale Istat degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali a decorrere da gennaio 2014, la possibilità del trasferimento del budget di spesa tra gruppi consiliari della medesima coalizione, nonché la possibilità di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto delle segreterie del Presidente della Regione e degli Assessori regionali a tempo pieno in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Legge regionale 26 marzo 201	4,	Iter legislativo	
n. 4			
"Azioni a sostegno delle attivi	tà	Progetto di legge n.	36
produttive"		Iniziativa	Consiglio
		Commissione referente	II
(Approvata nella seduta d	del	Sedute di Commissione	1
25/03/2014)		Commissione consultiva	I, IV
		Audizioni	no
Macrosettore: Svilupp	ро	Parere/Intesa Consiglio	
economico e attività produttive		autonomie locali	no
		Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	25
Materia: Multimateria		Giorni iter effettivo	20
		Relatori di maggioranza	Sibau, Gratton, Agnola
		Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali

La legge in oggetto, nell'ottica di riconoscere l'importanza del tessuto imprenditoriale, dello sviluppo turistico e della mobilità sostenibile della regione, introduce alcune disposizioni urgenti in varie materie con finalità, innovative, integrative, modificative e abrogative della legislazione regionale vigente. Gli interventi sono pertanto numerosi e variegati.

Impugnazione

no

Vengono, innanzitutto, previsti interventi mirati per le imprese locali destinandoli alle Camere di commercio di Udine e Pordenone (4 milioni) per finanziare le domande non evase nei settori di crisi; contributi per 2 milioni per le imprese turistiche; vengono anche coperte le spese sostenute dalle imprese per il microcredito, agevolandone di fatto l'accesso, sia per l'imprenditoria giovanile che per quella femminile, oltre che per le reti d'impresa e le PMI, nonché una serie di agevolazioni a favore di microimprese a fronte di operazioni di microcredito; sono anche previsti interventi per il miglioramento dell'accesso a Internet nelle zone non servite dalla banda larga e dell'adeguamento degli impianti di diffusione del segnale televisivo alle esigenze del digitale terreste.

Rilevante anche la previsione di 6 e 10 milioni destinati, rispettivamente, ai Fondi per futuri investimenti legislativi da adottarsi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e per le crisi aziendali industriali; un milione servirà a completare la banda larga estendendola alle aree produttive, artigianali e industriali, 2 milioni al Fondo rischi dei Consorzi garanzia fidi, 5 milioni incrementeranno il Fondo di rotazione regionale per il settore agricolo.

La legge prevede poi l'aumento di capitale della Banca Mediocredito e la possibilità di poter dotare Promotur di un fondo destinato alla copertura di oneri derivanti da controversie tributarie.

Un altro aspetto rilevante è legato allo sviluppo turistico di Grado e, in particolare, alla sua area termale, per il cui ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento viene autorizzato un limite d'impegno di circa un milione e mezzo, che però deriva dallo storno di una cifra di pari importo a suo tempo già stanziata per le medesime finalità. Altri interventi riguardano l'incentivazione, da un lato, dell'acquisto di bici elettriche nell'ottica di migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane – prevedendo un contributo di 200 euro a domanda – dall'altro l'estensione dei contributi già previsti anche all'acquisto di autoveicoli con emissioni pari a 120 g/km CO2 (l'attuale norma in vigore prevede il limite sotto i 120 g/km CO2).

Stabiliti, infine, i compiti degli eventuali commissari, straordinari o liquidatori, che la Giunta può nominare in caso di grave difficoltà a capo dei Consorzi di sviluppo industriale. Le previsioni riguardano le varie fattispecie di problemi di gestione nei quali possono incorrere i Consorzi, dalla ricostruzione, alla liquidazione vera e propria.

Legge regionale 28 marzo 2014, n. 5

"Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)"

(Approvata nella seduta del 26/03/2014)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Progetto di legge n.	41
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	5
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Zilli
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

Il provvedimento in esame prevede due tipologie di interventi.

Con il primo si viene ad introdurre il divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale fino all'approvazione definitiva delle misure di coesistenza da parte della Regione (che ha provveduto a notificare ai competenti uffici comunitari una proposta di legge al riguardo) e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Nel caso di violazione di tale divieto vengono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, nonché la previsione che consente al servizio competente di ordinare di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.

Il secondo intervento, che introduce una modifica agli articoli 16 e 17 della legge regionale 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali), è volto a definire quando l'abbruciamento di residui naturali e non pericolosi delle lavorazioni in agricoltura e selvicoltura possa essere effettuato per scopi agronomici, nel rispetto della normativa statale in materia ambientale e ferme restando le specifiche norme regionali in materia di difesa dagli incendi boschivi. Si è venuto, infatti, a disciplinare in modo specifico tale tipo di attività, definendo modalità e regole per dare certezza agli operatori agricoli e forestali e precisando in proposito che l'utilizzo in agricoltura e selvicoltura dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali è consentito, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale di provenienza, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito sia ovviamente limitato. Il mancato rispetto delle modalità esecutive stabilite comporta una specifica sanzione.

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

"Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà"

(Approvata nella seduta del 25/03/2014)

Macrosettore: Servizi alla persona e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	38
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge contiene norme volte a superare alcune criticità emerse nell'attuazione della normativa vigente nell'ambito dei beni e delle attività culturali, delle manifestazioni e delle attività sportive, del servizio civile regionale. In particolare, il Capo I contiene norme che modificano la composizione e assicurano l'operatività del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, previsto dalla legge regionale n. 10 del 2006, del Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, previsto dalla legge regionale 11/2013, e della Conferenza regionale per i sistemi bibliotecari, prevista dalla legge regionale 25/2006. E' assicurato inoltre il sostegno alla realizzazione dell'attività espositiva denominata "Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel Patriarcato di Aquileia". Il Capo II prevede alcune modifiche a leggi riguardanti attività culturali, volte a garantire l'accelerazione delle procedure amministrative per la concessione di alcuni contributi e la risoluzione di dubbi interpretativi. Il Capo III contiene disposizioni in materia di lingue minoritarie: viene individuato nell'ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana"; è modificata la legge regionale n. 26 del 2007, contenente l'elenco degli enti e delle organizzazioni riconosciuti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena.Il Capo IV fornisce due interpretazioni autentiche di norme riguardanti contributi per le manifestazioni sportive e per l'attività sportiva di atleti disabili e una norma che permette la realizzazione di impianti sportivi. Il Capo V apporta una modifica alla legge regionale 11/2007 sul servizio civile regionale, per dare maggiore rappresentatività alla Consulta regionale per il servizio civile e si prevede che la Regione possa partecipare a progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013.

Legge regionale 17 aprile 2014, n.	Iter legislativo	
"Disposizioni in materia di dati	Progetto di legge n.	42
aperti e loro riutilizzo"	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	
(Approvata nella seduta del	Sedute di Commissione	1
09/04/2014)	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
Macrosettore: Ordinamento	Parere/Intesa Consiglio	no
istituzionale	autonomie locali	110
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	14
Materia: Altro (Amministrazione	Giorni iter effettivo	6
digitale)	Relatori di maggioranza	Paviotti
	Relatori di opposizione	
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge si compone di 10 articoli attraverso i quali si persegue lo scopo di favorire una sempre maggiore trasparenza ed apertura della pubblica amministrazione verso il mondo esterno, garantendo la possibilità di accedere alle informazioni disponibili e, conseguentemente, di incidere anche sui processi decisionali. I dati pubblici, dal cui novero sono ovviamente esclusi quelli sensibili, rappresentano un patrimonio collettivo e con la legge 7 si garantisce la piena fruibilità degli stessi che sono messi a disposizione in modo aperto e pienamente accessibile così da consentirne il libero riutilizzo.

Nello specifico, la legge riporta le principali definizioni rilevanti ai fini della miglior comprensione e leggibilità e definisce l'ambito di applicazione che riguarda, oltre la Regione stessa, anche enti, agenzie a finanza derivata dalla Regione, società a capitale interamente regionale su cui la Regione esercita un controllo analogo a quello sui propri servizi, enti locali, enti pubblici economici regionali e soggetti pubblici che aderiscono al protocollo d'intesa per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del SIIR.

Sono, inoltre, definite le modalità di messa a disposizione, pubblicazione e aggiornamento dei dati, vengono individuati gli organi competenti ad adottare i provvedimenti attuativi di cui sono indicati i principali contenuti ed è previsto l'obbligo di pubblicazione dei propri bilanci, oltre che per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge, anche per le società controllate dalla Regione. Infine, sono previste l'abrogazione di norme in materia di pubblicità e trasparenza superate dall'evoluzione normativa statale, il rinvio alla legislazione nazionale per l'individuazione dei documenti esclusi dall'applicazione della legge, la disciplina del regime transitorio e l'entrata in vigore della legge prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR.

Legge regionale 17 aprile 2014, n.	Iter legislativo	
"Norme urgenti in materia di lavoro,	Progetto di legge n.	45
istruzione, formazione e montagna"	Iniziativa	Giunta
	Commissione referente	VI
(Approvata nella seduta del	Sedute di Commissione	1
09/04/2014)	Commissione consultiva	II
	Audizioni	no
Multisettore	Parere/Intesa Consiglio	no
	autonomie locali	110
	Sedute di Assemblea	1
Multimateria	Giorni iter formale	9
	Giorni iter effettivo	2
	Relatori di maggioranza	Codega
	Relatori di opposizione	Frattolin
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce diversi interventi volti a far fronte all'attuale situazione di crisi, prevedendo l'erogazione di contributi nei settori del lavoro, istruzione, formazione e montagna. Spiccano in particolare le azioni nel settore del lavoro ove è previsto un finanziamento specifico per i lavori di pubblica utilità, nonché per il sostegno al reddito dei lavoratori edili. Non trascurabili sono inoltre le iniziative nell'ambito del settore istruzione nel quale risultano potenziati i finanziamenti per lo sviluppo di progetti speciali delle scuole e per l'educazione degli adulti. Nella parte finale della legge sono infine contenute delle disposizioni per agevolare gli investimenti nelle zone montane.

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

"Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"

seduta del (Approvata nella 07/05/2014)

Macrosettore: Ordinamento

istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	46
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	٧
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	III, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Da Giau, Lauri
Relatori di opposizione	Ziberna
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge istituisce il Garante regionale dei diritti della persona che ha la funzione di tutela dei diritti delle persone particolarmente vulnerabili e limitate nella capacità di difenderli autonomamente. Costituiscono una novità le funzioni di garanzia nei confronti delle persone sottoposte a limitazione delle libertà personali (persone detenute, persone di paesi terzi trattenute presso centri di identificazione ed espulsione, persone ricoverate in strutture sanitarie perché sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio o si trovino in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali), nonché delle persone che per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, siano destinatari di comportamenti lesivi dei diritti della persona. Il Garante dei diritti della persona è costituito in un collegio di tre persone: il Presidente svolge le funzioni di Garante dei bambini e degli adolescenti, gli altri due componenti svolgono la funzione di Garante delle persone private della libertà personale e quella di Garante per le persone a rischio di discriminazione. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, ha indipendenza e autonomia di azione, svolge un ruolo di coordinamento e di stimolo alla collaborazione tra i diversi soggetti che operano in ambito regionale. La legge delinea le funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, inquadrandole nelle convenzioni internazionali di New York e Strasburgo, nonché nella legge n. 112 del 2011: verifica del rispetto dei diritti, sollecito all'adozione di provvedimenti normativi a tutela soprattutto di bambini e adolescenti in condizioni di maggior fragilità, informazione e sensibilizzazione, segnalazione di violazioni, vigilanza sull'assistenza prestata alle persone di minore età in ambienti esterni alla propria famiglia, vigilanza sulla condizione dei minori non

accompagnati, proposta di misure alternative alla detenzione, vigilanza sulla comunicazione, attenzione all'accompagnamento dei giovani con difficoltà che raggiungono la maggior età. Le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a limitazione delle libertà personali sono dirette ad assicurare prestazioni inerenti al diritto alla salute e al miglioramento delle condizioni di vita, nonché al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo. Le funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione consistono in attività di informazione e assistenza alle vittime, segnalazione delle violazioni, raccolta di dati, inoltre la legge specifica le modalità di tutela dei diritti delle persone provenienti da paesi terzi, le modalità di tutela delle persone soggette a discriminazione per appartenenza, identità di genere, orientamento sessuale e le modalità di tutela delle persone con disabilità. Numerosi soggetti che svolgono attività nell'ambito della tutela dei diritti della persona sono stati coinvolti nelle diverse fasi di elaborazione del testo di legge e hanno contribuito a delineare la figura del Garante regionale, condividendo con il legislatore la necessità di attribuire a questo nuovo organo un ruolo importante: proteggere e promuovere i diritti fondamentali delle persone più deboli, quali bambini, adolescenti, persone private della libertà personale, persone a rischio di discriminazione.

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

"Disposizioni in materia di attività produttive"

(Approvata nella seduta del 06/05/2014)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Multimateria

Iter legislativo

Progetto di legge n.	48
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Ciriani
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge in oggetto, in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione, e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore. Oltre a ciò il provvedimento interviene a disciplinare specifici aspetti in materia di consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.

Gli interventi si presentano pertanto numerosi e variegati.

Come premesso, le norme di aggiornamento, manutenzione, e semplificazione riguardano il settore dell'artigianato (consumo immediato dei prodotti di propria produzione, requisiti per la qualifica artigiana, panificazione, modalità di contribuzione per le start up artigiane e nuova imprenditorialità), della cooperazione (disposizioni di semplificazione relative alle iscrizioni agli Albi ed Elenchi, revisione delle modalità di liquidazione degli oneri concernenti le procedure concorsuali attinenti agli enti cooperativistici, aggiornamento del riferimento dei revisori contabili con quello attuale dei revisori legali, dell'accesso al credito (prevedendosi al riguardo alcuni correttivi resisi necessari per consentire la corretta operatività delle norme in materia), dei consorzi (per cui sono previsti interventi in ragione delle mutate condizioni intervenute nei mercati).

Entrano a far parte del provvedimento, poi, anche finanziamenti per opere di dragaggio in modo da autorizzare una spesa necessaria a garantire il completamento dei programmi di tali lavori che l'Amministrazione regionale sta attualmente realizzando, nonché specifiche tecniche sui contributi nell'ambito del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al fine di garantire il totale impiego dei fondi previsti per la programmazione 2007-2013.

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

"Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca"

(Approvata nella seduta del 10/06/2014)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Progetto di legge n.	50
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	IV
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Zilli, Dal Zovo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il provvedimento licenziato dall'Aula contiene disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Importanti risultano essere gli interventi di riordino e aggiornamento dell'ERSA che diventerà sempre più organismo sia di controllo che di proposizione di nuove metodologie volte ad aumentare la competitività delle imprese e la qualità del prodotto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Valorizzazione che viene premiata dall'aumento della competitività di un settore dalle ampie prospettive come quello agrituristico e dalla rivisitazione del Fondo di Rotazione per il tramite dell'ampliamento della platea.

In merito agli interventi relativi al settore della bonifica vanno rilevate le disposizioni che ne aumentano la trasparenza nella gestione e la razionalizzazione nella valutazione economica delle operazioni programmate, mentre per quel che riguarda la pesca, sia sportiva che professionale, sono previste alcune semplificazioni.

In materia di risorse forestali, molte le previsioni, che sono state oggetto di approfondito esame: sono ispirate a principi di semplificazione normativa e procedurale tese, in particolare, al consolidamento e ammodernamento del ruolo dei soggetti che operano nel settore forestale mantenendo, nel contempo, il valore multifunzionale e di interesse pubblico rivestito dal bosco nella considerazione che le risorse forestali rappresentano un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia, sia in termini di filiera per gli operatori del settore boschivo, sia in termini naturalistici e ambientali, oltre che per la tutela idrogeologica del territorio. Viene infatti recepita la definizione di bosco e di arboricoltura da legno, tenuto conto delle diverse funzioni di bosco, sia dal punto di vista economico che con riguardo alla usa funzione di tutela forestale e turistico – ricreativa. Le norme costituiscono il recepimento a livello

regionale di recenti previsioni normative statali e soddisfano l'esigenza di una concezione comune volta al superamento della dicotomia ambiente-attività produttive nell'ottica di una complementarietà che, coniugando e valorizzando tutte le peculiarità del nostro territorio regionale, rappresenta il vero vantaggio competitivo per la regione.

Da ultimo sono state apportate anche delle modifiche di natura tecnica che vengono a modificare delle leggi regionali di settore afferenti all'EZIT e al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa – Corno.

Legge regionale 2 n. 12	6 giugno 2014,	Iter legislativo	
"Misure urgenti pe	er le autonomie	Progetto di legge n.	52
locali"		Iniziativa	Giunta
		Commissione referente	1
(Approvata nella	seduta del	Sedute di Commissione	1
11/06/2014)		Commissione consultiva	V
		Audizioni	no
Macrosettore:	Ordinamento	Parere/Intesa Consiglio	no
istituzionale		autonomie locali	110
		Sedute di Assemblea	1
		Giorni iter formale	5
Materia: Pe	rsonale e	Giorni iter effettivo	1
amministrazione		Relatori di maggioranza	Gratton
		Relatori di opposizione	Colautti
		Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge è strutturata in tre capi e 11 articoli. Il capo I, composto da 3 articoli, contiene delle disposizioni urgenti di carattere finanziario-contabile a favore degli enti locali; Il capo II, composto da 6 articoli, contiene delle misure urgenti in materia di personale del Comparto unico necessarie dopo la sentenza della Corte costituzionale 52/2014; in particolare prevede una proroga, non oltre il 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nel comparto unico, nonché delle modifiche alla disciplina assunzionale conseguenti alla dichiarata illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale 24/2009 (articolo 4); inoltre alcune disposizioni per garantire e favorire i rapporti di lavoro finanziati dalle leggi di tutela delle minoranze linguistiche della regione (articolo 5), lo svolgimento dei servizi educativi gestiti dagli enti locali (articolo 6), le attività socialmente utili (articolo 7), il lavoro stagionale nei Comuni turistici (articolo 8), le assunzioni nei Comuni fino a 5.000 abitanti (articolo 9) e per assicurare lo svolgimento delle attività della già liquidata Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA ora spettanti alla Regione (articolo 10). Il capo III disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 11).

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

"Misure di semplificazione regionale dell'ordinamento materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici. edilizia scolastica residenziale pubblica, mobilità. telecomunicazioni interventi е contributivi"

(Approvata nella seduta del 01/07/2014)

Macrosettore: Territorio ambiente e infrastrutture

Iter legislativo

Progetto di legge n.	53
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	SI
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Boem, Paviotti,
	Lauri
Relatori di opposizione	Colautti,
	Revelant, Sergo

no

Multimateria

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce modifiche urgenti all'ordinamento regionale nelle materie di competenza primaria e concorrente al fine di superare alcune delle criticità segnalate dagli operatori del settore e che si pongono come elementi ostativi allo sviluppo del territorio e al superamento della situazione di crisi economica.

Nello specifico, in materia edilizia, vengono introdotte misure di semplificazione che intervengono direttamente sulle procedure operative della Pubblica amministrazione introducendo tempistiche certe per il rilascio di titoli ed autorizzazioni, diminuendo la documentazione da allegare all'avvio delle procedure per gli interventi di costruzione, recependo normative nazionali di semplificazione mediante il chiarimento delle tipologie di interventi attuabili in SCIA.

Le modifiche al vigente ordinamento urbanistico attengono al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi ed al coordinamento degli strumenti urbanistici comunali, introducendo, altresì, tempi certi in capo all'Amministrazione regionale in sede di conferma dell'esecutività dei PRGC per i quali non siano state formulate riserve.

In materia di trasporto pubblico locale, accanto ad alcune ridefinizioni e rimodulazioni di sanzioni, vengono inserite norme utili alla gestione transitoria del periodo relativo all'affidamento del servizio ad un eventuale nuovo gestore a seguito della gara di affidamento del servizio di TPL. Inoltre, si prevedono norme che permettono di meglio coordinare con la Regione Veneto i servizi di trasporto ferroviario, nell'eventualità che un soggetto diverso si aggiudichi in Regione la gestione del servizio.

Vengono eliminate dall'ordinamento le norme in materia di lavori pubblici (Offerte anomale) già censurate dalla magistratura e si provvede ad integrare la disciplina di

settore con previsioni atte a colmare alcune lacune normative nell'attesa della legge di riordino della materia.

Nei limiti delle norme nazionali sul controllo della spesa, la legge interviene codificando meglio le modalità di utilizzo degli investimenti pubblici, ivi comprese le contribuzioni già assegnate agli Enti locali per le opere pubbliche che risultano bloccate per il patto di stabilità e per l'incertezza sulle coperture o sulle regole per l'utilizzo delle economie. Molto importanti, inoltre, le misure in materia di incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato che troveranno piena attuazione pratica in sede di assestamento di bilancio mediante una posta di spesa specifica.

Infine, per quanto attiene alle telecomunicazioni è prevista la concessione di quote di capacità di banda larga regionale ad utilità di altri soggetti pubblici per esigenze di sviluppo ed innovazione e, per quanto attiene all'edilizia scolastica, viene istituita la relativa anagrafe e vengono introdotte previsioni che consentiranno di intervenire a recupero del patrimonio edilizio delle scuole in Regione, anche in concerto con le misure previste a livello statale.

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14

"Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)"

(Approvata nella seduta del 25/03/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Sistema di elezione

Iter legislativo

37
Giunta
V
1
no
no
sì
31
2
21
7
Martines
Ciriani
no

Finalità e contenuti essenziali

La legge contiene modifiche alla legge regionale 5/2003, prevista dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto per disciplinare i referendum abrogativo, propositivo e consultivo e l'iniziativa popolare delle leggi regionali. Le modifiche intendono favorire i processi di aggregazione comunale, introducendo innanzi tutto la possibilità che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali provenga anche da parte di un determinato numero di elettori dei comuni interessati e precisamente dai titolari dell'iniziativa legislativa, dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate, da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati; nel caso di fusione di Comuni, si prevede che l'iniziativa provenga da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati e dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Il testo prevede che, in caso di referendum consultivo per le modifiche delle circoscrizioni comunali e provinciali - e pertanto anche nel caso di fusione di comuni - il quesito referendario si intende approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi complessivamente considerati. Tuttavia, nel caso di fusione, se il Consiglio di un comune interessato ha espresso parere negativo, per l'approvazione del quesito referendario è anche necessario che in quel comune la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi. La legge prevede inoltre una norma che tiene conto della presenza della minoranza slovena: se la proposta di fusione coinvolge Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio

regionale deve acquisire il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, prima di individuare il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria.

Sono inoltre introdotte alcune norme nella legge regionale 5/2003 per aggiornare la disciplina di alcuni istituti e superare aspetti contraddittori o incongruenti.

Legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

"Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"

(Approvata nella seduta del 25/07/2014)

Macrosettore: Finanza

regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	54
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	l integrata
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	II, III, IV, V, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Gratton, Liva,
	Paviotti
Relatori di opposizione	Piccin,
	Cargnelutti,
	Bianchi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 provvede, ai sensi della legge regionale 21/2007, a operare, nel corso dell'esercizio finanziario, gli opportuni aggiustamenti al bilancio di previsione, che interessano sia le entrate sia le spese, dovuti al manifestarsi di una serie di fattori non preventivamente ipotizzabili. In particolare, tale legge contiene l'aggiornamento del saldo finanziario presunto che, a seguito delle risultanze del rendiconto della gestione 2013, mostra una differenza in aumento pari a 848,9 milioni di euro. Una quota di questo maggiore avanzo accertato è destinata alla copertura di spese per il mantenimento delle finalità di assegnazioni vincolate e destinate, nonché alla copertura di riduzioni in entrata a riequilibrio degli effetti di manovre nazionali quali l'anticipazione al 2013 degli acconti Ires e Irpef e il decreto legge 66/2014. Questa complessiva guota di spese e di riduzioni in entrata ammonta a 605,6 milioni di euro e consente la copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 (richiamata dal comma 4) per 342,2 milioni di euro (reiscrizioni di fondi statali e di fondi vincolati. ricostituzione fondi di riserva e accantonamenti nonché destinazioni correlate a improrogabili necessità tecniche) e per 72 milioni di euro quali nuove risorse per il sistema delle autonomie locali a seguito dell'incremento delle compartecipazioni degli enti locali ai proventi dei tributi erariali e la copertura di minori entrate per 191,4 milioni di euro autorizzate dalla tabella A2. La restante quota di 242,5 milioni di euro costituisce il saldo finanziario libero.

Più nel dettaglio la legge di assestamento del bilancio 2014 è così strutturata: l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'aggiornamento

dell'avanzo finanziario, nonché un'esposizione ricognitiva delle variazioni introdotte dalla legge di assestamento con riferimento agli accantonamenti a fondo globale, ai fondi di riserva e ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria regionale 2013; l'articolo 2 norme concernenti le attività economiche; l'articolo 3 norme in materia di tutela dell'ambiente e di difesa del territorio; l'articolo 4 concerne la gestione del territorio; l'articolo 5 le infrastrutture, i trasporti e le telecomunicazioni; l'articolo 6 le attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 l'istruzione, la formazione e la ricerca; l'articolo 8 la sanità pubblica; l'articolo 9 contiene disposizioni in materia di protezione sociale; l'articolo 10 riguarda la sussidiarietà e la devoluzione; l'articolo 11 contiene norme in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 norme sul funzionamento della Regione, ivi incluse quelle relative al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, mentre l'articolo 13 comprende partite di giro, nonché altre norme finanziarie intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, l'articolo 15 la copertura finanziaria e, infine, l'articolo 16 l'entrata in vigore.

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

"Norme regionali in materia di attività culturali"

(Approvata nella seduta del 29/07/2014)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	56
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Martines, De
	Anna, Lauri
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, e cioè le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo, nonché le iniziative di valorizzazione della memoria storica. La nuova normativa incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative; il sostegno finanziario alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

Importanti le novità previste dalla legge: l'introduzione del documento triennale di politica culturale regionale, la Commissione regionale per la cultura, organismo che fornisce supporto alla predisposizione del documento programmatorio, esprime pareri e formula proposte su tematiche culturali, l'Osservatorio regionale della cultura, le residenze multidisciplinari, forme di residenze professionali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento, i distretti culturali, ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente.

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17

"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"

(Approvata nella seduta del 02/10/2014)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetti di legge n.	59, 60, 61
Iniziativa	Mista
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	9
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	44
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Gregoris,
	Pustetto, Rotelli
Relatori di opposizione	Colautti,
	Santarossa,
	Barillari, Novelli,
	Ussai
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), dando attuazione alla legge regionale 17/2013, con cui si erano definiti finalità e indirizzi un'azione di riordino del SSR, e alla più recente normativa statale concernente nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e organizzativi dell'assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera.

Il provvedimento anzitutto ridetermina il numero e l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali.

A fronte di un quadro istituzionale caratterizzato dalla presenza di sei aziende per i servizi sanitari (cosiddette aziende territoriali) e tre aziende ospedaliere (azienda ospedaliera di Pordenone e aziende ospedaliero-universitarie di Udine e Trieste), la nuova legge prevede a decorrere dal 1° gennaio 2015 cinque nuovi enti:

- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", corrispondente all'Azienda per i servizi sanitari n. 1;
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", derivante dall'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 e n. 5;
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", corrispondente all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 e a parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4:
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", derivante dall'accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e dell'Azienda ospedaliera di

Pordenone.

La nuova architettura del SSR è ispirata all'idea di collocare servizi territoriali e ospedalieri sotto un'unica regia, nella convinzione che questo modello meglio garantisca la continuità dell'assistenza, ritenuta un punto critico dell'assetto organizzativo previgente, caratterizzato in diverse parti del territorio regionale da una gestione separata delle funzioni "ospedaliere" e "territoriali".

In tale ottica, la legge prevede che le aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e Udine siano incorporate nelle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1 e n. 4, dando vita a nuove aziende che verranno denominate rispettivamente "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e "Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine". Tale risultato dovrà essere raggiunto entro due anni dall'entrata in vigore della legge, subordinatamente alla stipula di appositi protocolli d'intesa tra la Regione e le Università degli studi di Trieste e Udine.

Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del SSR, è prevista poi l'istituzione di un nuovo soggetto pubblico, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi e funzioni accentrate di supporto a favore degli enti del SSR.

La legge interviene anche sull'organizzazione dell'assistenza territoriale e dell'assistenza ospedaliera.

Vengono ridefiniti i compiti dei distretti sanitari e previste nuove modalità organizzative dell'assistenza primaria, articolate nelle aggregazioni funzionali territoriali (riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR), nelle unità complesse di cure primarie (aggregazioni dei medici convenzionati, dei medici di continuità assistenziale e dei medici specialisti) e nei presidi ospedalieri per la salute.

La rete ospedaliera regionale viene rideterminata, definendo ruolo e funzioni delle diverse strutture.

Vengono previsti quattro presidi ospedalieri di base cosiddetti "spoke", con bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti (ospedali di Gorizia e Monfalcone, di Latisana e Palmanova, di San Daniele del Friuli e Tolmezzo, di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), tre presidi ospedalieri "hub" di primo o secondo livello con bacino di utenza superiore a 300.000 abitanti (ospedali "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, di primo livello; "Santa Maria della Misericordia" di Udine, di secondo livello; "Cattinara e Maggiore" di Trieste, di secondo livello) e tre presidi ospedalieri specializzati (IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "CRO" di Aviano, Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine). I presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché parte del presidio ospedaliero "Maggiore" di Trieste sono riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, assumendo la denominazione di "Presidi ospedalieri per la salute".

È prevista la definizione degli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria e dei singoli presidi ospedalieri, rimessa a deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

Il provvedimento si occupa poi degli strumenti di pianificazione sanitaria regionale, con uno specifico riferimento all'adeguamento del sistema di emergenza-urgenza; disciplina le reti di patologia, intese come reti professionali finalizzate all'integrazione dell'attività ospedaliera e distrettuale; reca disposizioni per l'informatizzazione del SSR. Viene altresì rivista la disciplina delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie e vengono introdotte norme per promuovere la formazione e la valorizzazione del personale del SSR e per sostenere la comunicazione e l'informazione sanitaria ai cittadini.

Legge regionale 4 novembre 2014, n. 18

"Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostengo della promozione e dello sviluppo economico"

(Approvata nella seduta del 29/10/2014)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Iter legislativo

Progetto di legge n.	67
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	1
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	II
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge è strutturata in 5 capi e 13 articoli. Il capo I, composto da 3 articoli, contiene dei provvedimenti a favore dell'accesso al credito delle imprese; il capo II, composto da 6 articoli, prevede degli interventi a sostegno della promozione e dello sviluppo economico regionale a favore, in particolare, di Promotur (articolo 4), della Turismo FVG (articolo 5), delle imprese turistiche regionali (articolo 6), e della Comunità montana della Carnia (articolo 8); il capo III, composto da 2 articoli, contiene degli interventi urgenti per l'avvio della programmazione comunitaria 2014-2020 relativi, in particolare, al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (articolo 10) e al Piano di sviluppo rurale (articolo 11); il capo IV, composto da un solo articolo, prevede un intervento urgente a favore dei Comuni in merito al termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici (articolo 12), mentre il capo V disciplina l'entrata in vigore del provvedimento che è prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (articolo 13).

Legge regionale 5 novembre 2014, n. 19

"Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013"

(Approvata nella seduta del 28/10/2014)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n.	62
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	l integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	II, III, IV, V, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	36
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2013, composta da cinque articoli, è strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più in specifico il provvedimento prevede: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Legge regionale 5 novembre 2014. n. 20

"Istituzione del comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta del 30/10/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	69
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge prevede la nascita, il 1° gennaio 2015, del nuovo Comune di Valvasone Arzene, che sarà formato dai territori degli attuali Comuni di Valvasone e di Arzene; l'individuazione del capoluogo tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali in sede di iniziativa, i quali hanno ritenuto più idonea e adeguata, per ragioni organizzative e di rappresentanza, la sede municipale del comune di Valvasone. Alle comunità di origine saranno assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi, con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale, in sede di adozione dello statuto.

L'elezione degli organi del nuovo Comune avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all'istituzione del Comune, cioè nella primavera del 2015.Gli organi elettivi attualmente in carica cesseranno pertanto ogni funzione il 31 dicembre 2014. Dalla data di istituzione del nuovo ente, fino alla data di elezione dei nuovi organi, la gestione provvisoria sarà affidata a un commissario e a un vicecommissario, ai quali saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica.

La legge regionale istitutiva del nuovo comune prevede, per gli oneri di primo impianto, un'assegnazione speciale di 500.000 euro che sarà concessa entro il 31 dicembre 2014 ed erogata entro novanta giorni dalla concessione.

Legge regionale 14 novembre	lter legislativo	
2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo	Progetto di legge n.	66
studio universitario"	Iniziativa Commissione referente	Giunta VI
(Approvata nella seduta del 28/10/2014)	Sedute di Commissione Commissione consultiva	2
·	Audizioni	no
Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
Materia: Istruzione scolastica e	Giorni iter formale	22
universitaria	Giorni iter effettivo	18
	Relatori di maggioranza	Codega, Pustetto, Ziberna
	Relatori di opposizione	

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale reintroduce nell'ordinamento regionale una normativa organica in materia di diritto allo studio universitario, ricomponendo il quadro normativo che era stato frammentato dalla legge regionale 16/2012, che aveva unificato gli enti al diritto allo studio universitario presenti nel territorio regionale in un unico ente (ARDISS), riscrivendo nel contempo l'assetto organizzativo relativo alla governance dell'ente.

Impugnazione

no

La legge regionale riprende l'assetto organizzativo proposto dalla legge regionale 16/2012, amplificando il ruolo del Comitato degli studenti e ridimensionando la composizione e i compiti della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori. L'ente risulta governato da un Direttore generale, al quale sono attribuite scelte di alta amministrazione, oltre che prettamente amministrative, e controllato sia da un Revisore unico dei conti sia dalla Regione che ne programma anche l'attività, dando peraltro indirizzi sugli atti di più importante rilievo. Organo di supporto a carattere consultivo della Regione è la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, mentre dell'ARDISS il Comitato degli studenti, il cui ruolo è più incisivo sul programma triennale degli interventi e sulla Carta dei servizi.

La legge regionale si occupa inoltre di definire gli interventi in materia di diritto allo studio: borse di studio; prestiti; contributi; servizi abitativi; servizi di ristorazione; servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza; servizi di orientamento; servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi; servizi di trasporto; servizi a favore di persone con disabilità; servizi di assistenza sanitaria. Destinatari degli interventi sono, non solo coloro che risultano iscritti alle università, agli istituti superiori di grado universitario e alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, ma anche gli iscritti agli ITS, IFTS, i neolaureati inseriti in progetti di ricerca, gli studenti o

neolaureati stranieri.

Legge regionale 14 novembre 2014. n. 22

"Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)"

(Approvata nella seduta del 29/10/2014)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	57
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	Ш
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	98
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Bagatin
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge detta disposizioni per la valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità e per promuovere la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere.

Il provvedimento si rivolge alle persone ultra sessantacinquenni.

Le finalità descritte sono perseguite dalla Regione mediamente una programmazione integrata e coordinata di interventi a favore delle persone anziane negli ambiti della salute, della formazione, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato; un tanto nell'ottica di superare una visione meramente assistenziale e sanitaria della persona anziana, favorendo il sostegno all'autonomia e all'indipendenza personale.

La legge prevede che la Giunta regionale predisponga un apposito programma triennale diretto a definire modalità di intervento, azioni e risorse di competenza delle diverse strutture dell'Amministrazione regionale.

Alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali è attribuito un ruolo di coordinamento e pianificazione degli interventi delle strutture coinvolte.

Le iniziative previste sono promosse dalla Regione in collaborazione con i Comuni, le aziende sanitarie, le aziende pubbliche di servizi alla persona, le istituzioni scolastiche e le università della terza età, le associazioni, gli enti e le organizzazioni del Terzo settore.

Particolare enfasi viene posta sulla formazione lungo l'intero arco della vita, sull'impegno civile quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo, sulla cultura e sul turismo come processi di inclusione, sull'accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie.

Gli interventi previsti vengono finanziati attraverso l'istituzione di uno specifico

capitolo di spesa.

Il provvedimento reca infine alcune disposizioni dirette a meglio precisare la destinazione di un contributo specifico, già previsto dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno 2014, a beneficio di un'organizzazione operante a favore di persone disabili.

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

"Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale"

(Approvata nella seduta del 30/10/2014)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni ed attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	39
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	II
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	20
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	232
Giorni iter effettivo	224
Relatori di maggioranza	Ussai, Codega
Relatori di opposizione	Novelli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale al fine di favorire le iniziative poste in essere dagli operatori del commercio equo solidale, introduce una nozione di commercio equo solidale, individuandone le caratteristiche precipue. La legge regionale in particolare definisce i requisiti che devono possedere coloro che accedono alle contribuzioni regionali, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco regionale degli operatori del settore.

Gli interventi finanziabili riguardano iniziative di carattere culturale ed educativo, di formazione degli operatori del settore, nonché di potenziamento della rete di distribuzione dei prodotti e di consumo degli stessi.

La legge regionale infine adeguandosi alla normativa statale di recepimento della direttiva Bolkestein, abroga la normativa speciale prevista per il commercio equo solidale nell'ambito della normativa sul commercio.

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 24

"Soppressione dell'autorità per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna"

(Approvata nella seduta del 30/10/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Organi della Regione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	70
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	IV
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Frattolin
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge sopprime l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, mediante l'abrogazione degli articoli 18 e 19 della legge regionale 13/2005 con i quali sono stati, rispettivamente, costituita l'Autorità e definite le relative funzioni. Sono abrogate le relative catene delle norme di modifica ed eliminati gli ulteriori riferimenti normativi all'organo soppresso. Vengono inoltre modificate disposizioni sul trattamento economico della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e una disposizione contabile della legge regionale 9/2014 sul Garante regionale dei diritti della persona.

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 25

"Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale"

(Approvata nella seduta del 20/11/2014)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Caccia, pesca e itticoltura

Iter legislativo

Progetto di legge n.	58
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	108
Giorni iter effettivo	30
Relatori di maggioranza	
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce una modifica alla legge regionale 6/2008 in materia di attività venatoria e una disposizione in materia di finanza locale.

In particolare, l'articolo 1 introduce una norma in materia sanzionatoria con la quale si prevede che l'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino di caccia regionale debba intervenire entro 1 anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino stesso si riferisce. La finalità perseguita è quella di garantire la certezza nell'applicazione delle sanzioni a tutela sia dell'eventuale contravventore che della pubblica amministrazione tenuta al controllo. L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014. La norma è finalizzata a permettere alla Regione la liquidazione ed il pagamento delle assegnazioni attribuite agli Enti locali regionali con la legge di assestamento 2014, già nel corso del corrente anno, qualora le condizioni del rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita lo consentano. In considerazione dell'urgenza che la norma riveste è previsto che la stessa esplichi la propria efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della legge.

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

(Approvata nella seduta del 26/11/2014)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	68
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	10
Commissione consultiva	I, II, III, IV, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	42
Giorni iter effettivo	35
Relatori di maggioranza	Paviotti, Martines
Relatori di opposizione	Ziberna, Bianchi,
	Ciriani
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge conferma il ruolo fondamentale dei Comuni in un sistema che, riformato in modo graduale, comprenderà la Regione, Comuni con dimensioni più adeguate e Unioni territoriali intercomunali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi offerti al cittadino. La legge rimanda a un successivo atto giuntale la determinazione dei confini delle Unioni attraverso un piano di riordino territoriale, che tiene conto delle istanze dei Comuni. Le Unioni comprendono comuni contigui, di dimensioni pari ad almeno 40 mila abitanti (30 mila se montani), omogenei, compatibili con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria. I Comuni hanno la possibilità di chiedere l'adesione a un'aggregazione diversa, qualora adiacente, entro sessanta giorni dall'emanazione del piano territoriale. Le Unioni sono obbligatorie per i Comuni fino a 5 mila abitanti (3 mila se montani), facoltative oltre i 5 mila abitanti (3 mila se montani). L'Unione è un ente locale con personalità giuridica i cui organi sono l'assemblea dei sindaci, il presidente, eletto dall'assemblea, il collegio dei revisori, un eventuale ufficio di presidenza. Il presidente ha la facoltà di nominare un direttore tra i dirigenti del comparto unico e i segretari comunali o provinciali.

Le Unioni individuate dal piano di riordino territoriale saranno costituite entro il 1° ottobre 2015; le funzioni associate inizieranno a essere svolte dal 1° gennaio 2016. Tre allegati individuano quali competenze provinciali rimangono alle Province, quali invece saranno trasferite alla Regione o ai Comuni. E' prevista la possibilità di istituire Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale. Sono inoltre previsti: le Assemblee di comunità linguistica, organismi che valorizzeranno la coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, lo "Sportello per il cittadino" e l'Osservatorio per la riforma, che effettuerà il monitoraggio dell'attuazione della legge. Con un

programma annuale delle fusioni la Giunta promuoverà le aggregazioni; il programma sarà sottoposto al parere dei Comuni che potranno attivare forme di consultazione popolare.

La legge prevede una Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'amministrazione regionale e degli enti locali.

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)

(Approvata nella seduta del 18/12/2014)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n. Iniziativa	72 Giunta
Commissione referente	l Integrata
Sedute di Commissione	5
Commissione consultiva	II, III, IV, V, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Liva, Paviotti, Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Bianchi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge finanziaria definisce, per quel che riguarda le entrate, il quadro delle risorse disponibili attraverso le opportune modifiche alla legislazione tributaria regionale (nei limiti della competenza regionale), la fissazione del limite massimo all'indebitamento (nel rispetto dei limiti posti dalla legge di contabilità e dai principi di coordinamento della finanzia pubblica) e la determinazione delle entrate attraverso le variazioni per unità di bilancio e capitoli riportate nelle tabelle allegate alla legge. Per quel che riguarda le spese opera invece due tipi di interventi sulla legislazione vigente: innanzitutto degli interventi di tipo quantitativo (parte tabellare) determinando, in apposite tabelle allegate, le risorse spendibili che non richiedono modifiche della legislazione vigente allocate sulle unità di bilancio e sui capitoli di spesa con la specificazione delle spese continuative e ricorrenti, e rimodulando le quote annuali delle spese pluriennali già autorizzate dalla legislazione vigente con l'accantonamento di risorse per futuri atti legislativi di spesa (fondi globali) e per impieghi da individuare con futuri atti amministrativi (fondi di riserva e altri fondi speciali); prevede poi degli interventi di tipo qualitativo (sotto tale profilo la finanziaria può disporre sia modifiche e integrazioni alla legislazione vigente, purché abbiano riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili, sia nuovi interventi di spesa, purché siano inquadrabili nella legislazione vigente e le fattispecie su cui interviene, per oggetto e complessità, non richiedano una nuova disciplina organica). Il fine della legge finanziaria è quello di adeguare il bilancio pluriennale e annuale alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. Il contenuto essenziale della legge finanziaria può così riassumersi: disposizioni concernenti le entrate della Regione e determinazione dei fondi globali, di riserva e

altri fondi speciali; rifinanziamenti e definanziamenti di leggi di spesa; modifiche e integrazioni alla legislazione vigente oltre a nuovi interventi nei settori di competenza regionale. Nel merito, la legge finanziaria 2015 è così strutturata: l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 interventi in materia di attività economiche: l'articolo 3 interventi in materia di tutela dell'ambiente e difesa del territorio; l'articolo 4 interventi in materia di gestione del territorio; l'articolo 5 interventi in materia di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni; l'articolo 6 interventi in materia di attività culturali, ricreative e sportive; l'articolo 7 interventi in materia di istruzione, formazione e ricerca; l'articolo 8 interventi in materia di sanità pubblica; l'articolo 9 interventi in materia di protezione sociale; l'articolo 10 interventi in materia di sussidiarietà e devoluzione; l'articolo 11 interventi in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali; l'articolo 12 interventi sul funzionamento della Regione; l'articolo 13 interventi su partite di giro e le altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili; l'articolo 15 contiene la copertura finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in vigore.

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28

"Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta del 18/12/2014)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio

Iter legislativo

Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente	73 Giunta I Integrata
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	II, III, IV, V, VI
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Liva, Paviotti, Gratton
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Bianchi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di bilancio contiene due bilanci distinti, anche se fusi in un unico documento: il bilancio annuale che autorizza gli accertamenti e le riscossioni delle entrate rappresentate nello stato di previsione dell'entrata per l'anno di riferimento e l'assunzione degli impegni e i pagamenti delle spese rappresentate nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo; e il bilancio pluriennale che riguarda un triennio e che autorizza l'assunzione di impegni anche sugli esercizi futuri, nel caso di spese di investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale o di spese correnti necessarie per assicurare la continuità dei servizi (articolo 43 della legge regionale 21/2007 e costituisce la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri. I bilanci, sia annuale sia pluriennale, sono a legislazione vigente (non programmatici)per cui tengono conto delle leggi vigenti al momento della loro approvazione (tra le quali la stessa legge finanziaria che, per questo, viene approvata prima del bilancio)e non della legislazione futura (le risorse per coprire tale legislazione sono accantonate in appositi fondi globali) e sono bilanci di competenza (e non anche di cassa) in quanto prevedono solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo di riferimento; viene inoltre evidenziata solo la competenza propria e non quella derivata (per cui la massa impegnabile è maggiore di quella rappresentata); infine, tra le entrate o le spese di competenza del bilancio annuale, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

1.3 - LE POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 – Le politiche per la salute e i servizi sociali

L'intervento più significativo del 2014 nel settore della tutela della salute è stato la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria".

Con tale provvedimento è stato ridefinito l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, riformando il complesso normativo costituito dalle leggi regionali 41/1993, 12/1994 e 13/1995, con cui agli inizi degli anni novanta era stata data attuazione sul territorio regionale ai nuovi principi di riordino del Servizio sanitario nazionale introdotti dal decreto legislativo 502/1992.

La legge 17 ha fatto seguito alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 17, recante "Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale", con cui è stata abrogata la legge regionale 25/2012, adottata dalla precedente maggioranza alla fine della X legislatura e che aveva delineato a sua volta un nuovo assetto del SSR, destinato a diventare operativo a partire dal 1° gennaio 2014¹.

La legge 17 è il risultato di un'iniziativa della Giunta regionale, che è stata discussa congiuntamente a due proposte di legge presentate da gruppi di opposizione².

Nel merito, il provvedimento anzitutto ridetermina il numero e l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali.

A fronte di un quadro istituzionale caratterizzato dalla presenza di sei aziende per i servizi sanitari (cosiddette aziende territoriali) e tre aziende ospedaliere (azienda ospedaliera di Pordenone e aziende ospedaliero-universitarie di Udine e Trieste), la nuova legge prevede a decorrere dal 1° gennaio 2015 cinque nuovi enti:

- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", corrispondente all'Azienda per i servizi sanitari n. 1:
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", derivante dall'accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 e n. 5;
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", corrispondente all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 e a parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4:
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", derivante dall'accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e dell'Azienda ospedaliera di Pordenone.

¹ La legge regionale 25/2012 prevedeva l'accorpamento delle sei aziende sanitarie territoriali in tre aziende e il mantenimento delle tre aziende ospedaliere esistenti. Stabiliva che gli ospedali presenti negli ambiti territoriali di ciascuna delle tre nuove aziende sanitarie territoriali andassero a costituire un'unica struttura operativa aziendale e disponeva altresì una ridefinizione dell'organizzazione distrettuale, fissando per ogni distretto un bacino di utenza di almeno 100.000 abitanti, a fronte dei 40.000 previsti dalla normativa allora vigente.

² La n. 60 di iniziativa dei consiglieri Tondo e Santarossa (Autonoma Responsabile) e la n. 61, di iniziativa dei consiglieri Riccardi, Ziberna, Novelli, Marini, De Anna (Il Popolo della Libertà-Forza Italia).

La nuova architettura del SSR è ispirata all'idea di collocare servizi territoriali e ospedalieri sotto un'unica regia, nella convinzione che questo modello meglio garantisca la continuità dell'assistenza, ritenuta un punto critico dell'assetto organizzativo previgente, caratterizzato in diverse parti del territorio regionale da una gestione separata delle funzioni "ospedaliere" e "territoriali".

In tale ottica, la legge prevede altresì che le aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e Udine siano incorporate nelle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 1 e n. 4, dando vita a nuove aziende che verranno denominate rispettivamente "Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e "Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine". Risultato questo da raggiungere entro due anni dall'entrata in vigore della legge, subordinatamente alla stipula di appositi protocolli d'intesa tra la Regione e le Università degli studi di Trieste e Udine.

Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del SSR, è prevista poi l'istituzione di un nuovo soggetto pubblico, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi e funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali a favore degli enti del SSR. La legge interviene anche sull'organizzazione dell'assistenza territoriale e ospedaliera, dando attuazione alla più recente normativa statale (decreti legge 95 e 158 del 2012) recante nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e organizzativi in tali settori di assistenza.

Vengono ridefiniti i compiti dei distretti sanitari e previste nuove modalità organizzative dell'assistenza primaria, in attuazione delle previsioni del decreto legge 158/2012 (cosiddetto decreto "Balduzzi"), articolate nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR, nelle unità complesse di cure primarie (aggregazioni dei medici convenzionati, dei medici di continuità assistenziale e dei medici specialisti) e nei presidi ospedalieri per la salute.

La rete ospedaliera regionale viene rideterminata, superando l'assetto stabilito dalla legge regionale 13/1995, definendo ruolo e funzioni delle diverse strutture.

In attuazione del decreto legge 95/2012, viene individuato quale standard per la definizione del numero di posti letto ospedalieri il valore di 3 posti letto per mille abitanti per acuti e di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione.

Vengono previsti quattro presidi ospedalieri di base cosiddetti "spoke", con bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti (ospedali di Gorizia e Monfalcone, di Latisana e Palmanova, di San Daniele del Friuli e Tolmezzo, di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo), tre presidi ospedalieri "hub" di primo o secondo livello con bacino di utenza superiore a 300.000 abitanti (ospedali "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, di primo livello; "Santa Maria della Misericordia" di Udine, di secondo livello; "Cattinara e Maggiore" di Trieste, di secondo livello) e tre presidi ospedalieri specializzati (IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "CRO" di Aviano, Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine). I presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché parte del presidio ospedaliero "Maggiore" di Trieste

sono riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, assumendo la denominazione di "Presidi ospedalieri per la salute".

È prevista la definizione del fabbisogno di strutture e degli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e analogamente, sempre con delibera di Giunta e parere della Commissione consiliare, si prevede la definizione per ogni presidio ospedaliero delle funzioni assistenziali, del numero di posti letto e dei moduli organizzativi inerenti l'articolazione dirigenziale.

Il provvedimento si occupa poi degli strumenti di pianificazione sanitaria regionale, con uno specifico riferimento all'adeguamento del sistema di emergenza-urgenza; disciplina le reti di patologia, intese come reti professionali finalizzate all'integrazione dell'attività ospedaliera e distrettuale e reca disposizioni per l'informatizzazione del SSR. Viene altresì rivista la disciplina delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie e vengono introdotte norme per promuovere la formazione e la valorizzazione del personale del SSR e per sostenere la comunicazione e l'informazione sanitaria ai cittadini.

In corso d'anno la legge ha subito degli interventi di modifica a seguito dell'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative". Le modifiche hanno riguardato in particolare la possibilità di ridefinire, con deliberazione della Giunta regionale, il perimetro degli ambiti territoriali delle nuove Aziende per l'assistenza sanitaria; questo per un'esigenza di coordinamento con le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), previste dalla medesima legge 26, quali nuovi enti locali destinati all'esercizio coordinato di una serie di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta.

Sempre in relazione all'istituzione delle UTI, con la legge 26 è stata altresì prevista la possibilità di un intervento di adeguamento degli ambiti territoriali dei distretti sanitari ridefiniti dalla legge 17.

Va detto che la legge regionale 26/2014 risulta significativa anche per il settore dei servizi sociali, considerato che alle UTI di nuova istituzione viene attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione complessiva del sistema locale dei servizi sociali di cui alla legge regionale 6/2006. Con le nuove previsioni della legge 26, in particolare, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale, composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, subentra nelle funzioni già di competenza dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, quale organo di indirizzo e di alta amministrazione per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni.

In materia di tutela salute, è stata altresì approvata a inizio anno la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, recante "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate". La legge dispone interventi diretti alla prevenzione, alla riduzione del rischio e alla cura della dipendenza da gioco, promuovendo in particolare azioni di sensibilizzazione al problema, di informazione e di formazione degli operatori,

e definendo i compiti in materia di spettanza della Regione, dei Comuni e delle Aziende sanitarie.

Nell'ambito delle azione di prevenzione, la legge in particolare stabilisce il divieto di insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'istallazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile e altri luoghi sensibili. Per lo studio e il monitoraggio della dipendenza da gioco è prevista l'attivazione di un apposito Tavolo tecnico nell'ambito dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze.

Nel settore delle politiche sociali va poi segnalata la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 "Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)". Il provvedimento introduce disposizioni per la valorizzazione del ruolo delle persone anziane all'interno della comunità e per la promozione della loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, nell'ottica di facilitare percorsi di autonomia e di benessere.

La legge prevede che la Giunta regionale predisponga un apposito programma triennale di intervento nei diversi settori dell'Amministrazione regionale (salute, formazione, lavoro, cultura, turismo, tempo libero, volontariato, solo per citarne alcuni), da realizzare in collaborazione con i Comuni, le aziende sanitarie, le istituzioni scolastiche e le università della terza età, le associazioni, gli enti e le organizzazioni del Terzo settore.

Ulteriori interventi di particolare interesse nelle materie della tutela della salute e delle politiche sociali sono stati poi inseriti nell'ambito della **legge regionale 27/2014** (Legge finanziaria 2015).

L'articolo 8 della legge 27 prevede che a decorrere dall'esercizio 2015, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016, gli enti del SSR adottino le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio per il settore sanitario, previsti dal decreto legislativo 118/2011, attuativo della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), per ciò che concerne l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali ed enti del SSN.

Sempre la legge 27/2014 ha poi previsto all'articolo 9 l'istituzione di un contributo sociale per i nuclei familiari residenti in regione per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie regionali. In sostanza con tale disposizione si è introdotto un contributo per annullare gli effetti a carico del cittadino del cosiddetto superticket di 10 euro sulla specialistica ambulatoriale, previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Infine, ancora la legge 27, ha disposto l'accantonamento a bilancio di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per un intervento legislativo diretto all'introduzione di una nuova misura di sostegno al reddito finalizzata al contrasto

della povertà e alla promozione dell'inclusione sociale.

1.3.2 – Le politiche per le autonomie locali

Nel 2014 è proseguito il processo di riforma istituzionale del sistema Regione-autonomie locali, in attuazione delle linee guida, adottate nell'ottobre del 2013, con cui la Giunta regionale si propone di definire un nuovo modello istituzionale che contemperi gli obiettivi di efficienza, efficacia e contenimento della spesa, di semplificazione istituzionale e di valorizzazione dell'autonomia locale, in armonia con le future riforme costituzionali e dello Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia che prevedono l'abolizione delle Province. Il nuovo modello istituzionale è fondato su due pilastri fondamentali: la Regione e il Comune e prevede inoltre un'organizzazione di area vasta che consenta una migliore interconnessione dei territori della Regione con l'obiettivo di razionalizzare le responsabilità e le funzioni dei soggetti istituzionali.

La riforma, ancora in corso, richiede un'attuazione per passaggi intermedi, alcuni dei quali, particolarmente significativi, sono stati compiuti nel 2014.

La proposta di legge costituzionale "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare" è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto speciale, il 30 gennaio 2014.

La proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto, trasmessa dal Consiglio regionale alle Camere il 6 febbraio 2014 e in corso di esame al Senato (S 1289), intende consentire la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali fondato su due soli livelli di governo politico, Regione e Comuni, in grado di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza.

L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere a un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli dell'adeguatezza e della differenziazione, costituzionalmente sanciti.

Con l'occasione è parso opportuno modificare la norma statutaria che prevede l'età minima per l'elezione a consigliere regionale, abbassando la soglia dal compimento dei 25 anni a quello della maggiore età, anche per favorire il rinnovamento della rappresentanza politica.

Per raggiungere tali obiettivi il Consiglio regionale ha proposto le seguenti modifiche allo Statuto speciale:

- viene espunto dal testo dello Statuto speciale il riferimento alle province contenuto negli articoli 10, primo comma, 15, terzo comma, 51, primo comma, 54, primo comma, 62, primo comma, n. 2;
- l'articolo 2 della proposta di legge sostituisce l'articolo 11 dello Statuto speciale con la previsione, al comma 1, della titolarità, in capo ai comuni, delle funzioni

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, riprendendo il secondo comma dell'articolo 118 Cost;

- il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 11 demanda alla legge regionale la disciplina delle forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali in ottemperanza dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dal primo comma dell'articolo 118 Cost. In questo modo si introduce nello Statuto il principio che le funzioni amministrative sono collocate di norma al livello del Comune e sono riallocate più in "alto" per tenere conto delle stesse esigenze previste dalla Costituzione (sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza);
- il successivo comma 3, parallelamente a quanto stabilito in relazione alle funzioni delegate o attribuite dallo Stato agli enti locali dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. 9/1997 (norme di attuazione dello Statuto), assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione;
- l'articolo 3 della proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: il nuovo secondo comma estende il requisito dell'età per l'eleggibilità al consiglio regionale agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età:
- il nuovo terzo comma espunge dai casi di incompatibilità per l'ufficio di consigliere regionale quelli riferiti ai membri di un consiglio provinciale e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Tale operazione è finalizzata a rendere coerente la norma con la disciplina di cui all'articolo 12 dello Statuto, come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, che demanda a una legge regionale (LR. 21/2004), approvata a maggioranza assoluta dei componenti, la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, in armonia con quanto avvenuto a livello costituzionale (art. 122 Cost., come sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 1/1999) relativamente alle Regioni a Statuto ordinario;
- viene sostituito l'articolo 59 dello Statuto speciale (art. 7 della proposta di legge costituzionale) il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 Cost., sancisce che nella Regione Friuli Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fonda sui Comuni, quali enti locali autonomi obbligatori della Regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto stesso;
- l'articolo 9 della proposta di legge costituzionale, recante le disposizioni transitorie, demanda alla legge regionale l'individuazione della decorrenza della soppressione delle province (comma 1) e il trasferimento delle loro funzioni ai comuni o alla regione, nonché la disciplina della successione dei rapporti giuridici non esauriti (comma 2). Successivi interventi legislativi costituiscono i diversi passaggi verso il nuovo assetto istituzionale.

La legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 "Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza" prevede la sostituzione dell'elezione diretta degli organi provinciali con un sistema di elezione di secondo grado, per disciplinare coerentemente la fase transitoria, nelle more del conseguimento dell'obiettivo concreto del superamento delle Province.

La legge regionale 18 luglio 2014 n. 14 "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", legge regionale c.d. "rinforzata", si prefigge l'obiettivo di favorire i processi di aggregazione comunale attraverso la modifica della legge regionale n. 5 del 2003 (d'attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione) recante le norme relative alla richiesta, all'indizione, allo svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali, consentendo a un determinato numero di elettori di esercitare l'iniziativa volta all'istituzione di nuovi Comuni o alla modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Il testo prevede che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali possa essere esercitata dai titolari dell'iniziativa legislativa, dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate, e da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa dovrà essere esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati.

Il nuovo articolato abroga la norma in base alla quale, nel caso di fusione tra due o più Comuni, la risposta affermativa per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum deve ottenere la maggioranza dei voti espressi validamente in ciascun Comune interessato. Il testo prevede invece che, in caso di referendum consultivo per le modifiche delle circoscrizioni comunali e provinciali - e pertanto anche nel caso di fusione di comuni - il quesito referendario si intende approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi complessivamente considerati. Tuttavia, nel caso di fusione, se il Consiglio di un comune interessato ha espresso parere negativo, per l'approvazione del quesito referendario è anche necessario che in quel comune la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Infine, la legge mira a introdurre norme elettorali che, sempre nel caso di fusione di Comuni, assicurino la rappresentanza delle comunità di origine, mentre riduce, da "30.000" a "15.000" il numero di firme necessarie per la richiesta dell'indizione del referendum regionale abrogativo.

La legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" ridisegna il panorama degli enti locali della regione ridefinendo, al contempo, le funzioni e le competenze agli stessi assegnate. La legge istituisce un sistema policentrico finalizzato alla coesione tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie locali e all'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

La riforma del sistema Regione-Autonomie locali, elaborato a seguito di un percorso partecipato, è finalizzata a favorire la coesione nell'ambito del sistema istituzionale composto dalla Regione, da un lato, e dalle Autonomie locali, dall'altro. L'articolato indica modalità e tempi per la predisposizione da parte della Regione di un "Piano di

riordino territoriale" che, secondo criteri precisi e tenuto conto delle istanze dei Comuni, delimita le forme associative preposte all'esercizio coordinato di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta.

Parallelamente disciplina l'ordinamento delle forme associative, denominate "Unioni territoriali intercomunali", quali enti locali con natura giuridica di Unione di Comuni, e individua le funzioni da svolgere in forma associata. Attraverso il Piano di riordino territoriale la Regione formula una proposta di aggregazione, lasciando comunque ai Comuni la possibilità di chiedere l'adesione ad un'aggregazione diversa, qualora adiacenti a quest'ultima o a Comuni con essa confinanti.

Le Unioni predispongono un proprio statuto e un regolamento e si dotano di un sistema di governo affidato a un'Assemblea composta da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Unione e da un Presidente eletto tra i componenti l'Assemblea.

La partecipazione alle Unioni è obbligatoria per i Comuni fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se montani), è invece facoltativa per i Comuni tra i 5.000 e i 30.000 abitanti, pur costituendo condizione per la piena fruizione dei trasferimenti regionali. La partecipazione è facoltativa senza conseguenze finanziarie per i Comuni oltre i 30.000 abitanti.

Ritenendo che le fusioni rappresentino un tassello fondamentale del processo di riordino, è previsto uno strumento, il Programma annuale delle fusioni, attraverso il quale la Giunta si farà promotrice delle aggregazioni di quei Comuni che in termini di ampiezza, entità demografica, assetto organizzativo e finanziario, non sono più in grado di garantire un adeguato sviluppo socio-economico e culturale del proprio territorio. Il programma è sottoposto al parere dei Comuni interessati, che potranno anche attivare forme di consultazione popolare.

Considerata la possibile eterogeneità territoriale e strutturale dei Comuni all'interno di ciascuna Unione, che potrebbe determinare per i Comuni aderenti esigenze diversificate in ordine alla loro rappresentatività presso l'Assemblea, viene proposto un modello che attribuisce al voto dei sindaci un peso diverso in relazione alla popolazione dei rispettivi Comuni, lasciando allo strumento statutario delle Unioni ampia autonomia nello stabilire una regola diversa.

Con la finalità di rendere partecipi anche le minoranze consiliari dei singoli Comuni all'attività dell'Assemblea, in quanto organo di indirizzo dell'Unione, è previsto che i Consigli comunali si esprimano sulle proposte di deliberazione dell'organo consiliare dell'Unione, prima che le stesse siano deliberate dall'Assemblea.

La legge regionale 26/2014 costituisce una riforma organica in materia di autonomie locali che nel 2015 entrerà nella fase di attuazione. Va considerata inoltre come una legge-quadro che richiederà successivi interventi legislativi. Nel corso della XI legislatura, si prevede infatti di delineare un nuovo sistema dei trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali, introdurre un nuovo sistema finanziario-contabile derivante dall'armonizzazione dei bilanci pubblici, riformare la legge del Comparto unico del pubblico impiego, modificare la disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

1.3.3 – Le politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2014 in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture, è stata esaminata e successivamente approvata dal Consiglio regionale la legge regionale 13/2014 che in parte contiene interventi di modifica di discipline vigenti, in parte è volta ad introdurre nell'ordinamento regionale norme di settore nuove.

Con la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi" vengono introdotte nell'ordinamento regionale alcune modifiche nelle materie di competenza regionale primaria e concorrente al fine di superare le criticità segnalate dagli operatori del settore tali da porsi quali elementi ostativi allo sviluppo del territorio e al superamento della situazione di crisi economica. Tale legge si struttura in 9 capi, rispettivamente dedicati all'individuazione delle finalità della legge medesima (I), alle misure di semplificazione in materia di edilizia (II), in materia di urbanistica e di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica (III), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità (IV), in materia di lavori pubblici e opere strategiche (V), in materia di telecomunicazioni (VI), alle misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici (VII), alle misure per il sostegno dell'edilizia scolastica (VIII) e, infine, all'entrata in vigore (IX).

Nello specifico, in materia edilizia, vengono introdotte delle modifiche alla legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia): si tratta di misure di semplificazione che intervengono direttamente sulle procedure operative della Pubblica amministrazione, introducendo tempistiche certe per il rilascio di titoli ed autorizzazioni, diminuendo la documentazione da allegare all'avvio delle procedure per gli interventi di costruzione, recependo normative nazionali di semplificazione mediante il chiarimento delle tipologie di interventi attuabili in SCIA.

Le modifiche al vigente ordinamento urbanistico riguardano le leggi regionali 12/2008 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio") e 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) ed attengono al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi ed al coordinamento degli strumenti urbanistici comunali. Vengono inoltre introdotti tempi certi in capo all'Amministrazione regionale in sede di conferma dell'esecutività dei PRGC per i quali non siano state formulate riserve. Ulteriori modifiche attengono alle costruzioni in zona sismica e riguardano la legge regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in parte interessata da interventi di mera manutenzione normativa ed in parte implementata con le previsioni dedicate agli studi di microzonazione sismica, rese necessarie dall'evoluzione della normativa nazionale.

In materia di trasporto pubblico locale, accanto ad alcune ridefinizioni e rimodulazioni di sanzioni, vengono inserite, attraverso la modifica della legge regionale 23/2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico

regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), norme utili alla gestione transitoria del periodo relativo all'affidamento del servizio ad un eventuale nuovo gestore a seguito della gara di affidamento del servizio di TPL. Inoltre, si prevedono norme che permettono di meglio coordinare con la Regione Veneto i servizi di trasporto ferroviario, nell'eventualità che un soggetto diverso si aggiudichi in Regione la gestione del servizio.

Per quanto riguarda il capo dedicato ai lavori pubblici e alle opere strategiche si interviene sulla legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), attraverso l'eliminazione dall'ordinamento delle norme in materia di lavori pubblici (Offerte anomale), già censurate dalla magistratura, e si provvede ad integrare la disciplina di settore con previsioni urgenti atte a colmare alcune lacune normative nell'attesa della legge di riordino della materia. Per quanto attiene alle telecomunicazioni sono introdotte delle modifiche alla legge regionale 3/2001 (Norme in materia di telecomunicazioni) volte ad introdurre la concessione di quote di capacità di banda larga regionale ad utilità di altri soggetti pubblici per esigenze di sviluppo ed innovazione.

Il capo dedicato alle misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici, fornisce una risposta efficace alla complessa situazione congiunturale che negli ultimi tempi ha messo in difficoltà il sistema imprenditoriale e pubblico. Nei limiti delle norme nazionali sul controllo della spesa, la legge interviene codificando meglio le modalità di utilizzo degli investimenti pubblici, ivi comprese le contribuzioni già assegnate agli Enti locali per le opere pubbliche che risultano bloccate per il patto di stabilità e per l'incertezza sulle coperture o sulle regole per l'utilizzo delle economie. Molto importanti, inoltre, le misure in materia di incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato che hanno piena attuazione pratica in sede di assestamento di bilancio mediante una posta di spesa specifica.

Per quanto attiene all'edilizia scolastica, viene istituita la relativa anagrafe e vengono introdotte previsioni che consentiranno di intervenire a recupero del patrimonio edilizio delle scuole in Regione, anche in concerto con le misure previste a livello statale.

1.3.4 – Le politiche per l'istruzione, la formazione professionale, la solidarietà e la cooperazione

I progetti di legge esaminati nel corso del 2014 in materia di istruzione, formazione professionale, solidarietà e cooperazione, e successivamente approvati dal Consiglio regionale, sono la legge regionale 8/2014, la legge regionale 21/2014 e la legge regionale 23/2014, che in parte costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti, in parte sono volti ad introdurre nell'ordinamento regionale discipline organiche di settore.

Con la legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 "Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna" si propongono una serie di interventi volti a

far fronte all'attuale situazione di crisi, prevedendo l'erogazione di contributi nei settori del lavoro, istruzione, formazione e montagna. La legge si prefigge l'obiettivo di rispondere alle necessità impellenti di venire incontro, sotto diversi aspetti e modalità, all'attuale situazione di crisi ed i provvedimenti previsti, pertanto, sono molto puntuali e rispondono ad esigenze concrete dei diversi comparti cui si riferiscono. Le misure che attengono specificamente al settore del lavoro prevedono un finanziamento specifico per i lavori di pubblica utilità e si riferiscono a domande presentate nel 2013 ma non soddisfatte per mancanza di fondi. Si tratta di una misura significativa destinata a chi è rimasto per troppo tempo senza lavoro. Altrettanto necessario è l'intervento a favore dei lavoratori edili che si sostanzia in un sostegno al reddito idoneo ad alleviare le situazioni di forte criticità del settore. Non trascurabili sono inoltre le iniziative nell'ambito del settore istruzione nel quale risultano potenziati i finanziamenti per lo sviluppo di progetti speciali delle scuole per effetto dei quali una quindicina di scuole, in aggiunta a quanto finora previsto, potranno dare avvio ai progetti didattici che avevano elaborato ma che finora erano rimasti inattuati per mancanza di fondi. Una risorsa quindi preziosa in un momento in cui le risorse a livello nazionale per il potenziamento dell'offerta formativa, sono sempre più scarse. La legge prevede, infine, ulteriori interventi nel campo della formazione professionale, intenti a snellire le procedure di costituzione delle commissioni d'esame e di pagamento delle indennità orarie dei commissari d'esame. Il tutto per garantire maggiore funzionalità alle operazioni di costituzione delle commissioni e un contenimento della spesa. Nella parte finale della legge sono infine contenute delle disposizioni per agevolare gli investimenti nelle zone montane.

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" reintroduce nell'ordinamento regionale una normativa organica in materia di diritto allo studio universitario, ricomponendo il quadro normativo che era stato frammentato dalla legge regionale 16/2012, che aveva unificato gli enti al diritto allo studio universitario presenti nel territorio regionale in un unico ente (ARDISS), riscrivendo nel contempo l'assetto organizzativo relativo alla governance dell'ente.

La legge regionale, allineandosi ai principi e ai criteri dettati a livello nazionale e in attuazione del DPR 19 marzo1990, n. 70 (Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica agli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie,) e in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), disciplina nello specifico gli interventi e i loro destinatari, definisce l'assetto istituzionale - organizzativo e la configurazione del soggetto attuatore degli interventi stessi. Il testo di legge sostituisce la recente disciplina contenuta nel Titolo V della legge 16/2012, che a sua volta costituiva una completa rivisitazione dei contenuti della precedente legge regionale 12/2005 e si inserisce in un processo di riforma già in atto. Infatti, a decorrere dal 1 aprile 2013 i due Erdisu sono stati commissariati e il Commissario straordinario e liquidatore ha assunto i poteri già spettanti ai Consigli di

amministrazione e ai Presidenti degli Enti e ha svolto le funzioni e i compiti di cui già definiti dalla legge regionale 16/2012. La legge 21/2014 di fatto riprende in buona parte i contenuti della disciplina della legge regionale 16/2012 senza modificarli, ridisciplina alcuni aspetti e introduce alcune disposizioni non presenti nella vigente legge. Si è ritenuto pertanto opportuno collocare in un testo organico l'intera disciplina del diritto allo studio universitario (ad eccezione della parte relativa all'edilizia delle case dello studente), separandola dalla legge sulla razionalizzazione e il riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

In particolare, la legge regionale amplifica il ruolo del Comitato degli studenti e ridimensiona la composizione e i compiti della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori. L'ente risulta governato da un Direttore generale, al quale sono attribuite scelte di alta amministrazione, oltre che prettamente amministrative, e controllato sia da un Revisore unico dei conti sia dalla Regione che ne programma anche l'attività, dando peraltro indirizzi sugli atti di più importante rilievo. Organo di supporto a carattere consultivo della Regione è la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, mentre dell'ARDISS il Comitato degli studenti, il cui ruolo è più incisivo sul programma triennale degli interventi e sulla Carta dei servizi. La legge regionale 21/2014 si occupa inoltre di definire gli interventi in materia di diritto allo studio: borse di studio; prestiti; contributi; servizi abitativi; servizi di ristorazione; servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza; servizi di orientamento; servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi; servizi di trasporto; servizi a favore di persone con disabilità; servizi di assistenza sanitaria. Destinatari degli interventi sono, non solo coloro che risultano iscritti alle università, agli istituti superiori di grado universitario e alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, ma anche gli iscritti agli ITS, IFTS, i neolaureati inseriti in progetti di ricerca, gli studenti o neolaureati stranieri.

Con la legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 "Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale" si è perseguito lo scopo di riconoscere il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, promuoverne la diffusione in Regione e sostenere così una forma di cooperazione e di economia basata su relazioni paritarie con le realtà produttive che operano nei paesi in via di sviluppo. Il commercio equo e solidale è quindi un approccio alternativo al commercio convenzionale, che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, e attraverso il commercio, anche la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Nel dettaglio, la legge regionale 23/2014, al fine di favorire le iniziative poste in essere dagli operatori del commercio equo solidale, introduce una nozione di commercio eguo solidale, individuandone le caratteristiche precipue. Definisce i requisiti che devono possedere coloro che accedono alle contribuzioni regionali, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco regionale degli operatori del settore. Gli interventi finanziabili riguardano iniziative di carattere culturale ed educativo, di formazione degli operatori del settore, nonché di potenziamento della rete di distribuzione dei prodotti e di consumo degli stessi. Inoltre, adeguandosi alla

normativa statale di recepimento della direttiva Bolkestein, viene abrogata la normativa speciale prevista per il commercio equo solidale nell'ambito della normativa sul commercio.

1.4 - GLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL 2014

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2014.

1.4.1 - Le dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2014 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	28	6	21	1
Articoli	693	85	551	57
Commi	2.961	207	2.545	209
Caratteri	1.278.476	97.521	1.087.469	93.486

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Nell'anno 2014 è aumentata la produzione legislativa (da 24 a 28 leggi); sono anche significativamente aumentate le dimensioni fisiche delle leggi approvate, con riferimento a tutti gli indicatori: numero di articoli, di commi e di caratteri.

Rispetto al 2013 il numero di articoli aumenta del 24%, quello dei commi e dei caratteri, rispettivamente del 37 e del 38%.

I dati dimensionali sono anche decisamente superiori alle medie registrate nel periodo 2008-2011 (con 391 articoli, 2.250 commi e 928.135 caratteri), mentre risultano inferiori a quelli relativi al 2012 (28 leggi, 825 articolo, 4.100 commi, 1.660.024 caratteri), ultimo anno pieno della X legislatura.

Anno 2014 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	25
N. medio commi per legge	106
N. medio caratteri per legge	45.660
N. medio commi per articolo	4
N. medio caratteri per comma	432

Rispetto al 2013, le dimensioni medie di articoli, commi e caratteri aumentano leggermente.

Il numero medio di commi per articolo conferma il dato del 2013, nel quadro di un andamento negli ultimi anni decrescente: 7 commi nel 2011, 5 nel 2012, 4 appunto nel 2013.

Il numero medio di caratteri per comma resta praticamente invariato: dai 428 dello scorso anno ai 432 attuali.

1.4.2 - La distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	21	75
Consiglio	6	21
Mista	1	4
Popolare	0	0
Totale	28	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Nel 2014 si registra una ulteriore sostanziale diminuzione del ruolo del Consiglio regionale nell'iniziativa legislativa. In controtendenza al trend della X legislatura che ha visto una sostanziale equiparazione dell'iniziativa legislativa tra Giunta e Consiglio, nel 2014, l'iniziativa del Consiglio è pari a poco più di un terzo di quella della Giunta. L'iniziativa mista conferma il dato del 2013.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2014, come del resto in tutti gli anni precedenti.

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
	maggioranza	1	17
Consiglio	opposizione	1	17
	trasversale	4	66
	comune	0	0

Si intendono:

- di iniziativa <u>trasversale</u>, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa <u>comune</u>, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Aumentano decisamente rispetto al 2013 le leggi di iniziativa trasversale (dal 29 al 66% del totale). Le leggi di iniziativa di maggioranza e opposizione si equivalgono, diversamente dal 2013, che aveva visto una netta prevalenza della maggioranza (42 contro 29%). Ancora assente, come nel 2013, l'iniziativa comune.

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	34
Coalizione (più gruppi di maggioranza o di opposizione)	0	0
Trasversale	4	66

Scompare l'iniziativa di coalizione, che nel 2013 valeva il 57% del totale, e aumenta decisamente l'iniziativa trasversale, che nel 2013 si era fermata al 29%.

.

1.4.3 - I macrosettori e le materie

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	1	8	0	9	32
B - sviluppo economico e attività produttive	2	4	0	6	21
C - territorio, ambiente e infrastrutture	0	1	0	1	4
D - servizi alle persone e alla comunità	3	3	1	7	25
E - finanza regionale	0	4	0	4	14
F - multisettore	0	1	0	1	4
Totale	6	21	1	28	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto nazionale tra Stato, Regioni e Unione Europea e, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, che consente un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Il macrosettore ordinamento istituzionale risulta il più interessato dalla produzione legislativa del 2014. Seguono i macrosettori dei servizi alla persona, che perde il primato del 2013, e dello sviluppo economico, in aumento rispetto al 2013 (dal 13 al 21% del totale).

In netto calo le leggi multisettore, con un unico provvedimento a fronte dei 3 del 2013.

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa

ı	Macrosettore		Materia		Leggi
		٨٩	Overani dalla variana	Consiglio	1
		A1	Organi della regione	Giunta	2
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta	Giunta	1
Α	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Аз	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
		A4	Personale e amministrazione	Giunta	1
		A5	A5 Enti locali e decentramento		3
		A6	Altro (amministrazione digitale)		1
		Α7	Multimateria		
		В1	Artigianato		
		B2	Professioni		
		Вз	Industria		
		В4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Giunta	1
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
		B6	Miniere e risorse geotermiche		
		В7	Commercio, fiere e mercati		
	SVILUPPO	В8	Turismo		
В	ECONOMICO E ATTIVITÀ	B9	Agricoltura e foreste	Giunta	2
	PRODUTTIVE	B10	Caccia, pesca e itticoltura	Consiglio	1
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale	<u> </u>	
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
		B13	Altro		
		B14	Multimateria	Consiglio Giunta	1
		C1	Territorio e urbanistica		
		C2	Protezione natura e ambiente, tutela inquinamenti, e gestione rifiuti		
	TERRITORIO	Сз	Risorse idriche e difesa del suolo		
_	TERRITORIO,	C4	Opere pubbliche		
C	AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C5	Viabilità		
	INTRASTRUTTURE	C6	Trasporti		
		C7	Protezione civile		
		C8	Altro		
		C9	Multimateria	Giunta	1
		D1	Tutela della salute	Consiglio Mista	1
		D2	Alimentazione		
_	SERVIZI ALLE	Dз	Servizi sociali e assistenza	Consiglio	1
D	PERSONE E ALLA	D4	Istruzione scolastica e universitaria	Giunta	1
	COMUNITÀ	D5	Formazione professionale		
		D6	Lavoro		
		D7	Previdenza complementare e integrativa		

ı	Macrosettore	Materia		Iniziativa	Leggi
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1
		D8	Bern e accivica culturan	Giunta	1
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica		
		D10	Ordinamento della comunicazione		
		D11	Spettacolo		
		D12	Sport		
		D13	Altro		
		D14	Multimateria		
		E1	Bilancio	Giunta	4
	FINIANIZA	E2	Contabilità regionale		
E	FINANZA REGIONALE	Ез	Tributi		
	REGIONALE	E4	Altro		
			Multimateria		
F	MULTISETTORE	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori (leggi multimateria)	Giunta	1

Nell'anno 2014, a parte le leggi di bilancio, il maggior numero di interventi ha riguardato la materia degli organi della Regione e la materia degli Enti locali.

1.4.4 - Le Commissioni referenti

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi	_
l e l integrata FINANZA PATRIMONIO RECIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	4+4 int	VI comm. I comm. e 10.71 % Integr28.57 %
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4	
 SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	3	V comm. 28.57%
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	2	ll comm
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	8	IV comm. 14,29%
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	3	10.71%

Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

Come detto, nel 2014, quella degli enti locali è stata una delle materie su cui più è intervenuto il legislatore e questo spiega il perché la V Commissione presenti decisamente il maggior numero di leggi esaminate, pari al 28% del totale.

Aumenta significativamente l'attività della II Commissione (che nel 2013 aveva approvato solo una legge), con il 15% di leggi esaminate.

Sul medesimo piano III e VI Commissione, ciascuna con l'11% del totale, mentre cala l'attività della IV Commissione che passa da 5 a 2 leggi esaminate.

Stesso volume di attività del 2013 per la I Commissione, con 4 leggi esaminate (fermo restando il dato della I integrata relativo alle leggi di bilancio).

1.4.5 - La durata dell'iter istruttorio

Anno 2014 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni

Si intende per:

- <u>iter formale</u>, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- <u>iter effettivo</u>, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Anno 2014 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Cons	Consiglio Giunta		Giunta/ Consiglio		Tutte le leggi		
	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo
da 1 a 30	3	5	17	20	0	0	20	25
da 31 a 90	0	0	4	1	1	1	5	2
da 91 a 180	2	0	0	0	0	0	2	0
da 181 a 360	1	1	0	0	0	0	1	1
oltre 360	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	6	6	21	21	1	1	28	28

Come negli anni precedenti anche per il 2014 non si registra nessun provvedimento legislativo con un iter formale o effettivo superiore ai 360 giorni. Per riscontrare un tale dato in relazione all'iter formale occorre fare riferimento agli anni antecedenti al 2013 in cui circa il 20 % delle leggi licenziate aveva avuto un iter formale superiore a 360 giorni.

Dalla comparazione dei dati rilevati nei vari anni fino a quelli raccolti per il 2014 emerge un trend di progressiva riduzione della durata dell'iter istruttorio sia formale che effettivo, seppure la percentuale di differenza, da un anno all'altro, non sia di grosso rilievo.

Anno 2014 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
da 1 a 2 18 21		21
da 3 a 4	7	3
da 5 a 6	1	3
Oltre 6	2	1

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

I dati relativi al 2014 dimostrano un leggero aumento delle tempistiche di esame delle leggi in fase di Commissione: ciascuna legge approvata nel 2014 ha impiegato mediamente 2,5 sedute di Commissione rispetto alle 1,9 sedute del 2013.

Con riferimento alle tempistiche di esame delle leggi in Assemblea il dato si attesta attorno alle 2,1 sedute di media confermando, così, lo stesso dato del 2013.

Anno 2014 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
da 1 a 5	19	17
da 6 a 10	4	4
da 11 a 20	3	0
oltre 20	2	4

Per entrambe le sedi di trattazione, la distribuzione delle leggi si concentra nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate: la maggior parte delle leggi hanno richiesto non più di due sedute e non più di 5 ore di trattazione assestandosi sul trend dello scorso anno.

Anno 2014 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	2,2
Media sedute Assemblea/legge	2,1
Media ore Commissione/legge	6,6
Media ore Assemblea/legge	6,9

Riguardo ai valori medi delle sedute di trattazione risulta che per ciascuna legge la durata media dei lavori di Assemblea risulta leggermente superiore a quella dei lavori di Commissione, mentre il rapporto risulta paritario relativamente alla media dei lavori in ore.


1.4.6 - L'attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2014 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	314	595	909
Respinti o ritirati	260	986	1246
Totale presentati	574	1581	2155

Anche per il 2014 viene confermata la prevalenza dell'Assemblea come sede emendativa, secondo una tendenza ormai consolidata che tuttavia segnala una forte criticità circa la scelta della sede più idonea al dibattito e agli approfondimenti di merito dei testi normativi. E comunque, anche se di lieve entità, nel 2014 vi è stato un aumento dell'attività emendativa proprio in sede di Commissione.

Anno 2014 - Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Numerosi sono gli emendamenti che vengono respinti o ritirati, con una maggiore incidenza (pari all'62%) per la sede d'Aula. Rispetto all'annualità precedente si assiste ad una maggiore condivisione delle modifiche proposte (per la Commissione si passa dal 32%, mentre per l'Aula dal 20% al 38%) dove si rileva una quota del 45,3% di emendamenti respinti o ritirati in sede di Commissione rispetto alla quota del 62% riferita alla fase dell'Assemblea.

Anno 2014 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	182	121	254	17	574
Approvati	175	85	43	11	314
% di successo	96,15%	70%	17%	68%	54,7%

Anno 2014 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	230	282	965	104	1581
Approvati	219	201	78	97	595
% di successo	95%	71%	8%	93%	38%


Il tasso di successo, ossia il rapporto fra numero di emendamenti presentati e numero di emendamenti approvati, riportato dalla Giunta regionale, risulta particolarmente elevato in Assemblea (95%) ma anche in sede di Commissione (96%). Le percentuali di successo della Giunta regionale sono le più elevate, anche rispetto alla maggioranza consiliare, tanto in Commissione che in Assemblea.

L'opposizione consegue tassi di successo molto modesti, mentre gli emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione registrano un discreto successo in sede di Commissione (67,71%) e un'ottima performance in sede di Assemblea (93%).

1.4.7 - Le modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	9	32,14
	Approvazione a maggioranza	19	67,86
Interventi modificativi	Con emendamenti	26	92,86
	Senza emendamenti	2	7,14
Dunnan di stal di			
Presenza di atti di	Con ordini del giorno	15	53,57
indirizzo	Senza ordini del giorno	13	46,43



Gran parte delle leggi del 2014 sono state approvate a maggioranza; l'unanimità ha riguardato tuttavia una quota significativa della produzione legislativa, in leggero aumento rispetto all'annualità precedente, passando dal 29,2% al 32,1%.

La maggior parte delle leggi risultano poi aver subito modifiche nel corso dell'esame in Assemblea, tenendo conto che per la legge di approvazione del bilancio e per quella di approvazione del rendiconto non è prevista la presentazione di emendamenti.

L'Assemblea continua a mantenere una capacità emendativa molto elevata nonostante non rappresenti la sede più adatta per un esame approfondito dei contenuti normativi. L'approvazione di atti di indirizzo ha subito un aumento rispetto all'annualità precedente passandosi dal 37,5% del 2013 al 53,57 del 2014. Di norma gli ordini del giorno vengono presentati in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.4.8 - Il rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della "delegificazione", qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l'effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2014 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
28	14	56	50%	4

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione": per il 2014 la percentuale di leggi che rinviano ad atti non legislativi aumenta decisamente rispetto al 2013, passando dal 29 al 50%, mentre diminuisce il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), che passa da 5 a 4.

Anno 2014 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
28	6	28	21%	4,6

Aumenta rispetto al 2013, la percentuale di leggi che presentano rinvii ad atti non legislativi assoggettandoli al parere delle Commissioni consiliari di merito, prima dell'adozione definitiva da parte dell'esecutivo: il valore sale dal 17 al 21%.

Anno 2014 - Leggi che rinviano a regolamenti

Leggi con rinvii	N. rinvii	N. rinvii attuati	% di attuazione dei rinvii
7	41	13	32%

Nel corso del 2014, 7 leggi (escludendo dalla rilevazione le leggi concernenti la manovra di bilancio: legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto) hanno operato il rinvio a regolamenti di attuazione. In particolare sono state in totale 41 le disposizioni (a livello di articolo o comma) che hanno operato tale rinvio. Di queste quasi la metà sono da ascrivere alla LR 16/2014 "Norme regionali in materia di attività culturali".

Al momento della conclusione della stesura del Rapporto, risulta essere stata data attuazione a 13 di tali disposizioni, per una percentuale complessiva di attuazione pari al 32%3.

I regolamenti attuativi adottati riguardano 3 delle 7 leggi interessate: la LR 4/2014 "Azioni a sostegno delle attività produttive", la LR 11/2014 "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici" e la citata LR 16/2014. La LR 4/2014 risulta, sotto questo profilo, completamente attuata.

³ In linea generale occorre far presente che il numero di rinvii non necessariamente corrisponde al numero di regolamenti/atti di implementazione adottabili, potendo accadere che con un unico regolamento si dia attuazione a più disposizioni di una medesima legge.

1.4.9 - L'istituzione di organi collegiali

Anno 2014 - Leggi che prevedono l'istituzione di organi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organi collegiali	Totale organi collegiali istituiti
28	4	7

Nel 2014 sono state 4 le leggi istitutive di organi collegiali (LR 1/2014 "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate", LR 16/2014 "Norme regionali in materia di attività culturali", LR 21/2014 "Norme in materia di diritto allo studio universitario", LR 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative") e 7 gli organi istituiti (Tavolo tecnico regionale GAP, Commissione regionale per la cultura, Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, Assemblee di comunità linguistica⁴, Osservatorio per la riforma del sistema Regione-Autonomie locali), a fronte dei 6 del 2013.

Delle 4 leggi istitutive solo 2 individuano espressamente il numero dei componenti gli organi (la LR 16/2014, per la Commissione regionale per la cultura, e la LR 21/2014, per la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori); negli altri casi si opera un rinvio a successivi atti amministrativi.

Le funzioni attribuite sono per lo più di tipo consultivo, propositivo, di indirizzo e di monitoraggio.

In un solo caso (per la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori) la legge istitutiva prevede il rimborso delle spese per i componenti, nella misura fissata per i dipendenti regionali. Negli altri casi si stabilisce espressamente che il funzionamento dell'organo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.

-

⁴ In relazione alle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca.

1.4.10 - L'entrata in vigore

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata
28	12	16

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, o anticipata, con ciò intendendosi l'entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo.

Nel 2014, delle 28 leggi approvate, 16 hanno avuto un'entrata in vigore anticipata (in leggero calo rispetto al 2013, con 15 entrate in vigore anticipate su 24 leggi approvate). Di queste 4 si sono autoqualificate urgenti nel titolo; si tratta delle leggi regionali:

- 5/2014 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)"
- 6/2014 "Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà"
- 8/2014 "Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna"
- 12/2014 "Misure urgenti per le autonomie locali".

1.4.11 - Le abrogazioni

Anno 2014 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
28	17

Anno 2014 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	28
Integralmente abrogate	9
Saldo	21

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	1
Solo abrogazioni parziali	11
Abrogazioni integrali e parziali	5

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	14
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	1
Diversi regimi di efficacia	1

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2014 sono state 17 le leggi recanti disposizioni abrogative.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato un incremento di 21 leggi rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013 (nel 2013 il saldo era stato di +17 leggi).

Sono nettamente prevalenti le leggi recanti abrogazioni sia integrali che parziali.

Relativamente all'efficacia, nella quasi totalità dei casi il legislatore ha disposto abrogazioni a effetto immediato.

1.4.12 - La natura della potestà legislativa

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	16	57
concorrente	5	18
residuale	4	14
mista	2	7
delegata	1	4
Totale	28	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 57% del totale.

L'uso della potestà primaria (statutaria) sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 71%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione. Rispetto al 2013 si registra un aumento della "potestà esclusiva" di circa il 20%, e un calo della potestà concorrente, esercitata per il 25% nel 2013.

1.4.13 - La tipologia della normazione

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio		4		4	14
Istituzionale	1	5		6	21
Settore	3	8	1	12	43
Intersettoriale	1	4		5	18
Manutenzione	1			1	4
Comunitaria	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	6	21	1	28	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di <u>bilancio</u>: i provvedimenti tipici, ai sensi della LR 21/2007 "Nuova disciplina della contabilità regionale", relativi alle manovre di bilancio: legge finanziaria, di bilancio, di assestamento e di rendiconto:
- legge <u>comunitaria</u>: la legge approvata annualmente ai sensi della LR 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi <u>istituzionali</u>: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di <u>settore</u>: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di <u>manutenzione</u>: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi <u>provvedimento</u>: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Le dimensioni astratte di contenuto

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	1	11		12	43
Settoriale	3	10	1	14	50
Microsezionale	2			2	7
Individuale	-	-	-	-	-
Totale	6	21	1	28	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico
- leggi a carattere <u>settoriale</u>: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti

Le leggi sono prevalentemente a carattere settoriale e generale. Per le leggi a carattere generale si segnala un significativo aumento percentuale rispetto al 2013 (dal 29% al 43%). Si rileva un aumento percentuale anche per le leggi a carattere settoriale (dal 46% al 50%) e una netta diminuzione delle leggi a carattere microsezionale (dal 21% al 7,14%).

1.4.15 - La tecnica redazionale

Anno 2014 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	4	8	1	13	46,42
Novella	1	5		6	21,42
Testo misto	1	8		9	32,14
Totale	6	21	1	28	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- <u>testo nuovo</u>: testi normativi anche solo in parte nuovi
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti
- <u>testo misto</u>: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti

La tecnica redazionale del testo nuovo è quella prevalente, mentre nell'anno 2013 era stata utilizzata nella stessa misura della novella. Si segnalano le leggi regionali 16/2014, 17/2014, 21/2014 che contengono, rispettivamente, discipline organiche in materia di attività culturali, sanità, diritto allo studio universitario.

La tipologia di normazione riconducibile al testo unico è priva di riscontro nella realtà regionale.

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- Omogeneità di contenuto richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- Semplificazione normativa ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- Semplificazione amministrativa ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state oggetto di valutazione 24 delle 28 leggi approvate. Si sono escluse le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, che per il loro contenuto non si prestano a essere considerate sotto il profilo qualitativo, nonché la legge di assestamento di bilancio e la legge finanziaria, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2014 - Dati sintetici della qualità legislativa

Qualità redazionale

	Omo	geneità	Semplicità, chiarez formula	
	adeguata	adeguata non adeguata		non adeguata
N. leggi	16	8	21	3
% sul totale	67	33	87,50	12,50

Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione	amministrativa
	presente assente		presente	assente
N. leggi	10	14	5	19
% sul totale	42	58	21	79

Anno 2014 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	1	4
bassa (20-35)	6	25
media (45-55)	8	34
alta (65-80)	2	8
molto alta (85-100)	7	29

Rispetto all'anno 2013 sono passate da due a tre le leggi che raggiungono l'indice di qualità totale massimo (100), mentre solo una legge è presente nel valore di qualità all'estremo inferiore.

Scomponendo l'indice di qualità totale nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 15 leggi raggiungono l'indice pieno di qualità redazionale e 5 l'indice pieno di qualità tecnica.

Le leggi giudicate adeguate rispetto ai parametri di qualità redazionale sono in netta maggioranza, il 67% del totale con riferimento al parametro dell'omogeneità, il 87,50% rispetto alla semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione.

Va evidenziato che 8 leggi sono state ritenute non adeguate rispetto all'omogeneità di contenuto a causa della presenza di norme intruse, estranee alle materie trattate nell'articolato.

Per quel che concerne la qualità tecnica, risultano prevalenti le leggi prive di intenti di semplificazione normativa e amministrativa (58,33%), 5 leggi realizzano risultati di semplificazione sia normativa che amministrativa (21%) e 5 leggi solo risultati di semplificazione normativa.

Dal confronto con i dati del 2013 emerge un peggioramento della qualità redazionale sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (nel 2013 le leggi adeguate rispetto a tale parametro erano il 95%) e un lieve peggioramento sotto il profilo dell'omogeneità (dal 70% al 67%), mentre migliora la qualità tecnica (dal 20% al 62%). Estendendo il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, risulta un miglioramento, poiché le leggi collocate in fascia medio-alta (da 50 a 100) passano dal 65% nel 2013 al 71%, mentre le leggi collocate in fascia bassa passano dal 35% nel 2013 al 29% nel 2014.

1.4.17 - Le leggi relative alla manovra di bilancio

La legge finanziaria regionale e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della nostra Regione e della legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi finanziarie e di assestamento del bilancio approvate nella X e XI legislatura fino al 31 dicembre 2014.

Anno 2014 - Dimensioni delle leggi finanziarie e di assestamento del bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2014

Anno	Descrizione	_	gi finan assesta	ziarie e mento	1	Гutte le	leggi	leg	nza percenti gi finanziari tamento s delle legg	e e di sul totale
	leggi	N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014	1	32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi finanziarie sul totale delle leggi

Anche nel 2014 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno mantenuto, come negli anni precedenti, dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale. Va rilevato che, rispetto all'anno 2013, c'è stato un aumento in termini di numero di commi e numero di caratteri e un aumento dell'incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva dell'anno 2014.

2 - L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NEL 2014

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2014, compresi quelli divenuti legge. Non sono considerati gli stralci.

2.1 - I titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2013 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	24	49
Consiglio	25	51
Popolare	0	0
Totale	49	100

Nel 2014 sono stati presentati 49 progetti di legge, in incremento rispetto al dato del 2013 (41) ed in linea con quello del 2012 (50).

L'iniziativa legislativa consiliare nel 2014 è sostanzialmente equivalente a quella della Giunta regionale (rispettivamente 51% e 49%), a differenza di quanto registrato negli anni precedenti allorché l'iniziativa del Consiglio risultava ampiamente superiore a quella della Giunta (nel 2013 l'iniziativa consiliare era del 63% e nel 2012 del 72%).

L'iniziativa giuntale (49%) risulta notevolmente incrementata rispetto al dato del 37% relativo al 2013 ed al valore del 28% relativo al 2012.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2014, come del resto in tutti gli anni precedenti.

2.2 - L'iniziativa legislativa consiliare

Anno 2014 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	2	8
Opposizione	17	68
Trasversale	6	24
Totale	25	100

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza (8%) registrano una flessione molto significativa rispetto al 2013 (31%) e al 2012 (58%) e, al contempo, quelle sottoscritte dai consiglieri di opposizione passano dal 54% del 2013 e del 17% del 2012 alla ben più considerevole percentuale del 68%.

L'iniziativa legislativa trasversale, frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza ed opposizione, risulta incrementata rispetto al 2013, passando dal 15% al 24%, dato in linea, invece, con quello del 2012.

Anno 2014 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	15	60
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione	4	16
Trasversale (maggioranza e opposizione)	6	24
Totale	25	100

Le iniziative riconducibili ad uno solo gruppo (60%) rappresentano la parte più significativa dell'iniziativa legislativa e risultano in netto incremento sia rispetto al dato del 2013 (50%), sia rispetto a quello del 2012 (53%).

Una significativa flessione viene invece registrata in relazione alle iniziative dei gruppi di coalizione che passano dal 35% del 2013 e dal 22% del 2012 al 16% del 2014.

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi subisce un incremento rispetto al dato del 2013, per cui si passa dal 15% al 24%, uniformemente alla percentuale del 2012 (25%).

2.3 - I macrosettori di intervento legislativo

Anno 2014 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2013 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	4	8
Ordinamento istituzionale	14	29
Servizi alle persone e alla comunità	19	39
Sviluppo economico e attività produttive	8	16
Territorio e ambiente	4	8
Multisettore	0	0
Totale	49	100

Per l'iniziativa legislativa è confermato l'interesse del legislatore per i macrosettori ordinamento istituzionale e servizi alle persone e alla comunità. L'ordinamento istituzionale passa dal 32% del 2013 e dal 30% del 2012 all'attuale 29%, mantenendo sostanzialmente il trend degli anni precedenti. Il macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità (39%) subisce un lieve incremento sia rispetto al 2013 (37%) sia rispetto al 2012 (34%).

L'iniziativa legislativa nel macrosettore sviluppo economico e attività produttive si attesta al 16% e registra un incremento rispetto al 7% del 2013 e si pone in linea con il dato del 2012 (18%).

Nel 2014 c'è un rallentamento dell'iniziativa legislativa nel macrosettore del territorio e ambiente che raggiunge l'8%, in calo rispetto al 12% del 2013 ma in linea con il dato del 2012 (8%).

Nel 2014 non è presente l'iniziativa legislativa multisettoriale che nel 2013 e nel 2012 era pari al 2%.

2.4 - L'esito dei progetti di legge presentati nel 2014

Anno 2014 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	14	29
In corso di esame	3	6
Approvati *	31	63
Respinti	0	0
Ritirati	1	2
Totale	49	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2014 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

*Nel 2014 sono state approvate 28 leggi regionali: i progetti di legge approvati risultano, invece, 31 in quanto sono stati conteggiati anche quelli unificati/assorbiti.

Per quanto riguarda i provvedimenti giacenti la relativa percentuale (29%) risulta aumentata rispetto al 24% del 2013 ma considerevolmente ridotta rispetto al 38% del 2012.

Nel 2014 i progetti di legge in corso di esame sono il 6%, mentre erano assenti nel 2012 ed erano pari al 28% nel 2012.

La percentuale dei progetti approvati dall'Assemblea registra un significativo incremento rispetto agli anni precedenti, passando dal 49% del 2013 e dal 32% del 2012 alla ben più consistente percentuale del 63% del 2014.

Anno 2014 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	1	7
Maggioranza	1	7
Opposizione	11	79
Trasversale	1	7
Totale	14	100

Tra i progetti di legge giacenti quelli dell'opposizione registrano una considerevole riduzione, passando dal 90% del 2013 al 79% del 2014. Nel 2012 i progetti di legge giacenti erano il 16%.

Per contro, i provvedimenti giacenti riconducibili all'iniziativa della maggioranza raggiungono solo il 7% in flessione sia rispetto al 2013 (10%) che rispetto al 2012 (58%).

Tra i provvedimenti giacenti quelli di iniziativa della Giunta regionale si collocano al 7%, mentre nel 2013 e nel 2013 risultano completamente evasi.

Anno 2014 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2014 e approvati dall'Assemblea secondo il soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	22	71
Maggioranza	1	3
Opposizione	1	3
Mista	3	10
Trasversale	4	13
Comune	0	0
Totale	31	100

Si intendono:

- di iniziativa <u>mista</u>, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale;
- di iniziativa <u>trasversale</u>, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione;

- di iniziativa <u>comune</u>, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Nel complesso, emerge che il potere di iniziativa legislativa risulta esercitato in maniera estensiva con un alto numero di proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (49 proposte contro 28 leggi).

Le leggi derivanti dall'iniziativa della Giunta regionale (71%) sono notevolmente superiori rispetto a quelle di iniziativa consiliare (19%), trasversale (13%) o mista (10%).

3 - I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2014 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media
regolamenti	97	articoli per regolamento
articoli	1177	commi per regolamento
commi	2.406	commi per articolo 2
caratteri	1.416.562	caratteri per articolo 1.204

Nel 2014 la produzione regolamentare dell'Esecutivo ha avuto un incremento sia rispetto al 2013 (77) che rispetto al 2012 (95), attestandosi su 97 regolamenti, analogamente alla produzione legislativa che è passata a 28 leggi contro le 24 del 2013 (nel 2012 sono state approvate 28 leggi).

La struttura dei regolamenti, in rapporto alle dimensioni delle leggi, si mantiene quasi inalterata rispetto gli anni precedenti, registrando una media di 12 articoli per regolamento, contro i 25 articoli delle leggi e di 2 commi per articolo, contro i 4 commi delle leggi.

Anno 2014 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	6	6
Sviluppo economico e attività produttive	50	52
Territorio ambiente e infrastrutture	6	6
Servizi alle persone e alla comunità	34	35
Finanza regionale	1	1
Totale	97	100


I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anche nel 2014 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello sviluppo economico e attività produttive (con una percentuale del 52% in significativo incremento sia rispetto al 40% del 2013 che rispetto al 43% del 2012), e quello dei servizi alle persone e alla comunità (con una percentuale del 35%, in lieve

flessione rispetto al 40% del 2013 e al 39% del 2012) che, complessivamente, raccolgono ben l'87% del totale.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 97 regolamenti emanati, 54 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 56% del totale, sostanzialmente in linea con la percentuale del 2013 (58%) ed in incremento rispetto al 38% del 2012. Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2014 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 77%, in linea con il 76% del 2013 e con il 77% del 2012.

4 - I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

Nel 2014 sono stati complessivamente presentati 732 atti, contro i 531 del 2013 e i 447 del 2012; un sensibile aumento che ha interessato sia gli atti di sindacato ispettivo (in maniera più significativa), sia l'attività di indirizzo politico.

4.1 - Il sindacato ispettivo

Anno 2014 - Situazione degli atti di sindacato ispettivo

	presentate	evase	% evasione
Interpellanze	36	30	83
Interrogazioni a	113	32	28
risposta scritta			
Interrogazioni a	243	78	32
risposta orale			
Interrogazioni a	139	139	100
risposta			
immediata			
Totale	531	279	61

Con 531 atti presentati nel 2014, il sindacato ispettivo registra un importante incremento rispetto al 2013 (322) pur non raggiungendo i 751 atti presentati nel 2012. Gli atti risultano così ripartiti: 36 interpellanze (59 nel 2013, 83 nel 2012); 113 interrogazioni a risposta scritta (61 nel 2013, 67 nel 2012); 243 interrogazioni a risposta orale (105 nel 2013, 360 nel 2012) e 139 interrogazioni a risposta immediata (97 nel 2013, 241 nel 2012). Il segmento relativo alle interrogazioni a risposta immediata (question time) registra un incremento rispetto all'anno scorso, avvicinandosi al trend del 2012.

Lo strumento del sindacato ispettivo più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per l'81% sul complesso degli atti di controllo, mentre l'interpellanza rappresenta il restante 19%.

Il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo in Assemblea (61%), dato dal rapporto tra atti evasi e presentati, presenta un incremento rispetto al 2013 (43%) e al 2012 (42%), anche grazie all'elevato tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata (100%).

L'incremento del tasso di evasione riguarda tutte le singole componenti degli atti di sindacato ispettivo: per le interpellanze il tasso di evasione nel 2014 è dell'83% (in netto aumento rispetto al 15% del 2013 e al 18% del 2012); per le interrogazioni a riposta scritta e orale è, nel complesso, del 60%, superiore rispetto a quello del 2013 (52%) e molto superiore rispetto a quello del 2012 (14%).

Il tasso di evasione delle interrogazioni a risposta immediata ha avuto un incremento rispetto a quello del 2013 (100% rispetto a 96%), ponendosi così in linea con quello del 2013 (100%).

Il numero delle interpellanze presentate (36) è invece inferiore rispetto a quelli del 2013 (59) e del 2012 (83).

4.2 - L'indirizzo politico

Anno 2014 - Situazione dell'attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati	evasi/accolti	% evasione/ accoglimento
Mozioni	59	35	59
Ordini del giorno su progetti di legge	135	94	70
Ordini del giorno su petizioni	0	0	0
Ordini del giorno su mozioni	7	7	100
Totale	201		76

L'attività di indirizzo politico è aumentata, nel suo complesso rispetto all'anno precedente: 201 atti presentati in Consiglio contro i 124 del 2013, di cui 59 mozioni (contro le 30 del 2013), pari al 29% del totale; è aumentato anche il numero degli ordini del giorno presentati su progetti di legge (135 contro i 92 del 2013), pari al 67% di tutti gli atti di indirizzo politico presentati, mentre non è stato presentato alcun ordine del giorno su petizioni, come nel 2013. Su mozioni sono stati presentati 7 ordini del giorno (2 nel 2013).

Il tasso medio di successo degli atti di indirizzo politico, dato dal rapporto percentuale tra gli atti accolti o approvati e quelli presentati, pari al 76%, risulta in aumento rispetto a quello del 2013 (52%): le mozioni raggiungono il 59%, gli ordini del giorno su progetti di legge il 70%, mentre gli ordini del giorno su mozioni il 100% (nel 2013 il tasso di successo delle mozioni è stato del 53% e quello degli ordini del giorno su progetti di legge del 51%, mentre nel 2012 le due percentuali sono state, rispettivamente, del 28% e del 90%).

4.3 - Il controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 138 sexies del Regolamento interno - con riguardo agli atti d'indirizzo consiliare adottati al 31 dicembre 2014.

Nel corso dell'anno la Giunta regionale ha dato riscontro a 10 atti d'indirizzo sui 191 adottati nella legislatura (=5,2%) mediante le comunicazioni scritte previste dalla norma regolamentare in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d) della legge regionale c.d. "statutaria" 17/2007. A non considerare gli atti adottati nell'ultimo scorcio del 2014 (sessione di bilancio) e perciò trasmessi alla Giunta ad inizio del nuovo anno, la percentuale del riscontro sale al 6,6%.

XI legislatura. Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali al 31.12.2014

ATTI D'INDIRIZZO			ATTI RISC	ONTRATI	
Tipo atto	2013	2014	Tot.	N. atti	%
Mozioni	10	17	27	5	18,5%
Odg - Mozioni	1	5	6	-	-
Odg - Ddl/Pdl	47	106	153	4	2,6%
Odg - Comunicazioni della Giunta	1	-	1	1	100%
Odg - Documento di indirizzi	-	2	2	-	-
Odg - Voto alle Camere	1	1	2	-	-
Totale atti adottati	60	131	191	10	5,2%
Atti rimessi alla Giunta			152	10	6,6%

Le 10 note di attuazione presentate al Consiglio regionale riguardano tre atti adottati nel 2013 e 7 adottati nel 2014. Non sono state oggetto d'esame nel corso dell'anno.

La tabella che segue illustra la distribuzione per settore d'intervento degli atti d'indirizzo adottati nel 2014 con le relative informative giuntali pervenute entro l'anno. L'attività d'indirizzo del Consiglio ha interessato prevalentemente il settore della sanità (35 atti), che non registra nessuna informativa presentata al Consiglio. Il settore con la migliore percentuale di riscontro è quello dell'Industria - commercio - artigianato (40,0%).

XI legislatura. Ripartizione per settore degli atti d'indirizzo e dei riscontri giuntali

Settore	Atti	Riscontri	%
Sanità	35	-	-
Istruzione - formazione professionale	14	-	-
Cultura	14	-	-
Tutela dell'ambiente -inquinamenti	14	-	-
Assistenza e sicurezza sociale	13	-	-
Agricoltura	12	-	-
Problemi generali – istituzionali- rapporti con lo Stato	10	-	-
Enti locali - forme associative - deleghe	10	-	-
Industria - commercio - artigianato	10	4	40,0%
Trasporti e comunicazioni	10	-	-
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	8	3	37,5%
Opere pubbliche ed edilizia	7	-	-
Organizzazione regionale	6	1	16,7%
Lavoro - movimenti migratori	6	1	16,7%
Caccia - pesca	4	-	-
Turismo	3	1	33,3%
Sport - tempo libero	2	-	-
Plurisettoriali	9	-	-
Materia e settore non indicati	2	-	-
TOTALE	191	10	5,2%

5 - LE PETIZIONI

Per la prima volta, con l'anno 2014, il Rapporto prende in considerazione il tema delle petizioni. Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

Anno 2014 – Petizioni presentate ed esaminate

N. petizioni presentate	N. petizioni accolte	N. petizioni respinte
12	3	1

Nel corso del 2014 sono state presentate 12 petizioni: 4 in materia di viabilità, 3 in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, 3 in materia di tutela della salute, 1 in materia di servizi sociali e 1 in materia di turismo.

Di queste, 4 hanno concluso il loro iter con l'esame da parte dell'Assemblea: 3 risultando accolte e 1 respinta. Nessuna petizione è stata esaminata singolarmente dall'Assemblea (tutte le petizioni esaminate dall'Assemblea sono state discusse congiuntamente a progetti di legge aventi il medesimo oggetto). Nei 4 casi citati la discussione è sempre avvenuta congiuntamente ad altri provvedimenti (progetti di legge o mozioni) concernenti il medesimo argomento.

Delle 8 petizioni ancora in itinere, solo 3 risultano aver avviato l'esame in Commissione, che si è fermato all'audizione dei firmatari.

6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 - Le Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Anno 2014 - Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
l e l integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	37	85	16	3	8	3
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	47	77	64	1	4	1
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	47	127	192	4	3	4
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	46	84	115	8	2	8
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	39	100	95	8	8	8
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	41	76	189	9	3	9
Totale	257	549	671	33	28	33

L'attività delle Commissioni ha visto, nel suo complesso, un notevole incremento rispetto al 2013, anno in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che hanno determinato un inevitabile diminuzione delle sedute; gli incrementi più rilevanti si sono avuti nel numero complessivo delle ore di attività (549 contro le 339 del 2013; in particolare la III Commissione si è riunita per 127 ore contro le 69 del 2013 e la V Commissione si è riunita per 100 ore contro le 55 del 2013) e nel numero complessivo dei soggetti auditi (669 rispetto ai 226 del 2013). In

controtendenza si riscontra una diminuzione del numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (28 contro i 54 del 2013; il decremento maggiore ha interessato la IV Commissione che ha esaminato 2 progetti di legge contro i 17 del 2013 e la V Commissione che ha esaminato 8 progetti contro i 16 del 2013); in lieve aumento il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (33 contro i 31 del 2013).

Nel 2014 l'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato ai propri lavori una media di 43 sedute (33 sedute nel 2013) con 92 ore di attività (56 nel 2013); le Commissioni di merito hanno esaminato in media 5 provvedimenti in sede referente (9 nel 2013) e 6 provvedimenti in sede consultiva (5 nel 2013), esprimendo 6 pareri su atti della Giunta (4 nel 2013) e sentendo in audizione 112 soggetti (38 nel 2013).

Tutti i dati medi relativi alle attività delle Commissioni di merito risultano quindi in incremento rispetto a quelli del 2013, con l'eccezione del numero dei provvedimenti esaminati in sede referente che è invece diminuito (5 rispetto 9).

6.2 - Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

La sottostante tabella riepiloga i dati quantitativi dell'attività svolta nel 2014 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Il numero delle sedute registra una flessione rispetto l'anno precedente (-4) e, in misura inferiore, anche rispetto la media della X legislatura (12,1 sedute l'anno) e si caratterizza per la prevalenza delle riunioni dell'Ufficio di presidenza rispetto alle sedute plenarie. Delle sei sedute dell'Ufficio di presidenza quattro sono state congiunte con gli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti I e II, in relazione a determinazioni assunte in Aula in sede di discussione su due mozioni (n. 41 e 60) presentate dall'opposizione e poi ritirate con l'impegno a che le relative questioni di merito fossero oggetto di approfondimento da parte della Commissione competente e del Comitato. L'attività svolta in sede plenaria registra l'esame di sette atti e cinque pareri resi alle competenti Commissioni permanenti⁵, in netta flessione contro i corrispondenti valori medi della X legislatura pari a 19,8 atti e 8,1 pareri. In corso di svolgimento è rimasta la missione valutativa deliberata a fine 2013 riguardante l'approfondimento sull' << Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo>>.

Anno 2014 - Attività del Comitato LCV

	Totale
Sedute	11 (6 UP)
Soggetti auditi (in UP congiunto con I e II Commissione)	4

⁵ Il disallineamento fra atti e pareri è dovuto al parere cumulativamente reso sulle tre relazioni inerenti il Rendiconto.

Atti esaminati

4 progetti di legge (clausola valutativa) 3 relazioni inerenti il Rendiconto generale della Regione 7

Pareri resi alle Commissioni di merito	5
·	

Missioni valutative (in svolgimento)

1

6.3 - L'Assemblea

Anno 2014 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	28
Delibere non legislative	7
Nomine e designazioni	28
Votazioni	1850
Sedute	75
Ore di attività	262

Nel 2014 l'Assemblea ha visto un incremento, nel suo complesso, della propria attività riunendosi per 262 ore (contro le 198 del 2013); ha inoltre effettuato 75 sedute (contro le 46 del 2012), ha approvato 28 leggi (contro le 24 del 2013) e ha effettuato 1.850 votazioni complessive (contro le 1.207 del 2013); in decremento invece il dato relativo alle delibere non legislative (7 contro le 15 del 2013) e, soprattutto, quello relativo alle nomine e designazioni (28 contro le 58 del 2013 che, però era anno di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e quindi data di scadenza di molti incarichi).

6.4 - Gli altri organi consiliari

Anno 2014 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	30
Conferenza Presidenti Commissione	3
Ufficio di Presidenza	56
Giunta elezioni	0
Giunta delle nomine	7
Giunta per il regolamento	3

Nel 2014 l'Ufficio di Presidenza è l'organo che, Commissioni a parte, si è riunito più spesso rispetto agli altri e ha avuto un notevole incremento dell'attività (56 sedute contro le 30 del 2013). Si registra un contenuto aumento delle sedute della Conferenza dei Capigruppo (30 contro le 29 del 2013) e della Conferenza dei Presidenti di Commissione (3 rispetto alle 2 del 2013), mentre un consistente decremento del numero delle sedute della Giunta elezioni (0 rispetto alle 9 del 2013) e della Giunta delle nomine (7 rispetto alle 13 del 2013) motivato dall'assenza degli adempimenti connessi al cambio di legislatura avvenuto nel 2013; in decremento anche il numero delle sedute della Giunta per il regolamento (3 rispetto alle 6 del 2013).

Anno 2014 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	45
candidati auditi	0
nomine dirette	19
designazioni	6
enti/organismi interessati	6
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	3
enti/organismi interessati	2

Nel 2014 la Giunta per le nomine ha esaminato 45 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 58 del 2012), ha effettuato 6 designazioni (contro le 47 del 2013) e 19 nomine dirette (contro le 11 del 2013). Nel 2014 la Giunta per le nomine ha avuto dunque un decremento complessivo dell'attività rispetto al 2013, anno di scadenza di molti incarichi di nomina regionale coincidente con il cambio della legislatura, con l'eccezione del numero di nomine dirette che invece ha avuto un incremento (19 contro 11).

7 - IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

La produzione legislativa dell'anno registra l'approvazione di sei leggi regionali corredate di clausola valutativa:

- 14 febbraio 2014, n. 1 << Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>>
- 23 marzo 2014, n. 4 << Azioni a sostegno delle attività produttive>>
- 14 novembre 2014, n. 21 << Norme in materia di diritto allo studio universitario>>
- 14 novembre 2014, n. 22 << Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)>>
- 14 novembre 2014, n. 23 <<Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale>>
- 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>>.

In altre due leggi – n. 17 <<*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> e n. 9 <<<i>Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona>> -* sono stati inserite disposizioni che prevedono informative nei confronti del Consiglio.

Il quadro complessivo delle leggi regionali che al 31 dicembre 2014 prevedono oneri informativi (da clausole e altre disposizioni di rendicontazione) nei confronti del Consiglio è riportato in appendice nella Tabella 3.

Delle sei nuove clausole, quattro (leggi regionali nn. 1, 21, 22 e 23) sono passate al vaglio del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione; se le disposizioni presenti nelle leggi n. 1 e n. 21 rispecchiano la formulazione elaborata dal Comitato, per le restanti due la proposta avanzata dall'organo nel parere di competenza è stata solo in parte recepita.

La clausola che assiste la legge n. 26 corrisponde alla formulazione proposta dalla Giunta nel disegno di legge presentato al Consiglio mentre quella della legge n. 4 è frutto di un emendamento approvato in Aula su proposta del Presidente del Comitato (e altri).

Come già per la clausola valutativa della legge 9/2013, la clausola della legge n. 4 lascia al Comitato il compito di richiedere alla Giunta regionale - previo confronto con le Commissioni competenti - i dati e le informazioni d'interesse a fini di valutazione, per verificare il contributo dato dagli interventi finanziati per sostenere la capacità delle imprese di rimanere in attività e mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

Lo stato degli adempimenti informativi da clausole valutative da parte dell'Esecutivo non registra grosse novità rispetto all'anno precedente: nel corso del 2014 è stata presentata solo la relazione informativa sullo stato d'attuazione della legge regionale 14/2010 << Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità ecologica e il suo sviluppo>> relativamente all'anno 2013, che non è stata oggetto d'esame consiliare entro l'anno.

Il Comitato ha avviato l'attivazione della clausola valutativa della legge 9/2013 in materia di interventi anticrisi con una richiesta di audizione preventiva nei confronti degli Assessori competenti per acquisire le informazioni di base sullo stato degli adempimenti e sull'operatività degli interventi, prima di formalizzare la richiesta di informative specifiche. L'Esecutivo ha prodotto a fine anno una prima informativa scritta, comunicando la propria disponibilità all'audizione che ha avuto luogo nel 2015.

8 – I RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario" e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali posso formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE ad un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.

Il Consiglio regionale ha recentemente introdotto delle modifiche al proprio Regolamento interno, prevedendo un'apposita sessione europea per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea; l'esame può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

"1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

- 2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
- 3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
- 4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
- 5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
- 6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta."

n:nir:stato:costituzione:1947ta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale ha provveduto, nelle more dell'adeguamento legislativo, a disciplinare la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

L'art. 169 ter⁶ del regolamento del Consiglio regionale rubricato "Sessione europea" stabilisce che "1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

- 2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
- 3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione

_

⁶ Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014.

possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

L'art. 170 del regolamento interno consiliare^{7,} rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" recita:

- "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.
- 2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.
- 3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.
- 4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. Art. 170 *bis*⁸ del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

- "1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.
- 2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mentre nuove procedure, in entrambi i

7

⁷ Articolo sostituito dall'articolo 23, delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2007 e da ultimo nuovamente sostituito dall'articolo 13, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

⁸ Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

casi con l'assegnazione dell'iter consiliare alla V Commissione permanente (affari istituzionali) e, per le parti di competenza, con parere delle altre Commissioni, sono state introdotte per la partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Inoltre, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri e il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla V Commissione, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, osservazioni.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nel 2014

RISOLUZIONE n. 1 Sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – n. COM(2014)180 definitivo

Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 14 maggio 2014

RISOLUZIONE n. 2 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 definitivo) che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 23 settembre 2014

RISOLUZIONE n. 3 Sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'art. 23 del regolamento UE 1303/2013 (COM (2014) 494 final)" -

Osservazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 10 novembre 2014

8.2 - Dialogo interistituzionale

La legge 234/2012 assegna alle Regioni ed ai Consigli regionali in particolare il ruolo di attori della politica dell'Unione europea, sia per la fase ascendente della partecipazione alle decisioni relative alla formazione di atti normativi, sia ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, senza tuttavia specificare termini e procedure della cooperazione interistituzionale.

A tal fine la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in un proprio Documento la volontà di rafforzare la collaborazione con la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, in vista del reciproco coinvolgimento nei processi di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, instaurando un metodo di interlocuzione istituzionale.

Il contenuto del Documento della Conferenza è stato condiviso dalla Commissione XIV Politiche europee del Senato, che ha in proposito emanato la propria **Risoluzione n. 375 (DOC XXIV/35)** approvata il 24 settembre 2014 in cui la Commissione:

- condivide l'esigenza di promuovere una più efficace partecipazione delle Assemblee legislative dei distinti livelli territoriali al processo decisionale europeo;
- concorda sull'opportunità di realizzare un'attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato, rispettivamente, i lavori parlamentari e delle

Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la redazione dei pareri espressi nell'ambito del dialogo politico o relativamente ai profili di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei, anche tenendo conto delle osservazioni regionali;

- conviene di consentire una programmazione ed una reciproca condivisione delle attività di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, con particolare riferimento all'individuazione dei principali dossier di interesse comune, attraverso l'esame simultaneo del Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e della Relazione annuale programmatica del Governo in materia europea;
- rispetto alla verifica del principio di sussidiarietà ed al dialogo politico, al fine di consentire una più agevole attuazione delle relative disposizioni dettate dalla legge n. 234 del 2012, nonché una partecipazione organizzata e fattiva delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al relativo procedimento, propone in via sperimentale:

l'audizione di rappresentanti della Conferenza presso la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato per la discussione dei dossier europei a carattere generale ritenuti di interesse comune, a partire dal Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea;

l'audizione informale di rappresentanti della Conferenza presso la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato prima delle riunioni in cui siano discusse tematiche di interesse comune:

l'individuazione, al fine di una concreta attuazione dell'articolo 8, comma 3, dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, di una procedura standard che consenta alle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di essere informate preventivamente in merito al calendario delle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, così permettendo alle stesse di far pervenire le proprie osservazioni e le proprie proposte in tempo utile per l'esame parlamentare;

l'impegno della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato a dare evidenza, nelle proprie deliberazioni sulle singole proposte europee, dei punti qualificanti sollevati dalle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'inizio dell'anno, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato e la Conferenza organizzano, con i propri componenti, un incontro di programmazione e confronto politico sui principali temi di interesse comune."

Ha fatto seguito da parte della Commissione XIV del Senato una interlocuzione con i Presidenti delle Assemblee regionali, ad esito della quale è stata approvata il 6 novembre 2014 la **Risoluzione sugli atti comunitari congiunti nn. 38 e 39 (Doc. XVIII, n. 79)** in cui la Commissione ha assicurato il coinvolgimento delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nei processi di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, al fine del rafforzamento del

sistema di governance multilivello, anche con l'eventuale istituzione di un Comitato congiunto di valutazione di impatto; ha in particolare ritenuto che la collaborazione tra la 14ª Commissione del Senato e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali potesse incentrarsi sulle valutazioni di impatto in sede di Sottocommissione Regioni. Inoltre, ha affermato che la collaborazione può realizzarsi attraverso la partecipazione con propri rappresentanti ai lavori della COSAC (la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea); infine ha ritenuto opportuno organizzare "giornate europee" di sensibilizzazione su politiche concrete e su questioni istituzionali di rilevanza, a partire dai temi del dialogo politico con le istituzioni europee e delle valutazioni di impatto.

Proprio nell'ambito della partecipazione della Regione al dialogo interistituzionale inaugurato con le Risoluzioni del Senato della Repubblica il Consiglio regionale FVG ha adottato la citata **risoluzione n. 3 del 10 novembre 2014**.

8.3 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea) all'art. 1 prevede che "La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica."

In questa direzione l'art. 3 della medesima legge regionale prevede che:

- "1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
- 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
- a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
- b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale."

In attuazione dell'articolo in questione e in adempimento all'art. 29, comma 3 della legge 234/2012, la Giunta regionale ha redatto la Relazione 2014 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea del 29 dicembre 2014, che contiene la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale in relazione fra l'altro ai seguenti profili:

- 1. Reclami e procedure di infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'unione europea da parte della regione Friuli Venezia Giulia;
- 2. Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di giustizia;
- 3. Questioni relative agli Aiuti di stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ex art. 88 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che con processo verbale n. 1121 del 13 giugno 2014 la Giunta regionale ha deliberato di non procedere alla predisposizione della legge europea regionale, relativa all'anno 2014, prendendo atto del fatto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, non sono emerse indicazioni né in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di in frazione aperte che richiedessero una soluzione a livello legislativo.

Sono tuttavia stati adottati i seguenti atti normativi per l'attuazione di specifiche Raccomandazioni:

- 1) Raccomandazione 20010/C200/01 della Commissione europea del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
- 1) con l'Articolo 1 della legge regionale 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), pubblicata sul II supplemento ordinario n., 7 del 31 marzo 2014 al BUR n. 13 del 26 marzo 2014, è stata vietata la coltivazione del mais geneticamente modificato fino all'approvazione definitiva di misure di coesistenza che prevedono l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della Raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
- L'Art. 1 citato prevede che "1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che

prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014 e che prevedono l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche), la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all'approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

- 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.
- **3.** E' in ogni caso fatta salva l'applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell' art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorità."
- 2) Con l'art. 2 comma 26 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono state introdotte modifiche alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), mediante l'introduzione dell'art. 2.1 rubricato "Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais" che recita: "1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale."

Il comma 3 dell'articolo 8 della medesima legge regionale 5/2011 è stato così modificato: "3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e

l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2 o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1 il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo."

Infine la lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della LR 5/2011 è stata abrogata.

9 - LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale nel corso del 2014.

Il presente aggiornamento considera altresì le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno.

Anche nel 2014 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua a essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001, (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge Cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge Cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

9.2 – Giudizi in via principale promossi dal Governo

Nel corso del 2014, su 28 leggi regionali promulgate, il Governo ha impugnato solo una legge regionale: la L.R. 28 marzo 2014, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)".

Il numero di impugnazioni è pari a quello del 2013, confermando un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti: nel 2012 erano state impugnate 8 leggi su 28, nel 2011 5 su 19.

Anno 2014 Censure promosse dallo Stato

Legge regionale 28/03/2014, 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" – II° supplemento ordinario n. 7 del 31 marzo 2014 al BUR n. 13 del 26 marzo 2014

Disposizioni censurate	Art. 2, LR 5/2014
Parametri	Costituzione: Art. 117, commi 1 e 2 lett. s);
costituzionalità	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-bis e 185, comma 1, lett. f);
	Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008.
Censure del Governo	Le norme della legge regionale vengono impugnate nella parte in cui, inserendo il comma 3-ter all'art. 16 della legge regionale 23 aprile 2007, dispongono che "Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri." Il Governo prospetta un giudizio di illegittimità costituzionale in quanto, pur se l'art. 4 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di agricoltura e foreste, tuttavia detta competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché degli obblighi internazionali, che nella fattispecie vengono indicati nel D.Lgs. 152/2006 e nella Direttiva 2008/98/CE. La disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.

9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2014


Sotto il profilo quantitativo, è stata confermata una forte diminuzione, già verificatasi nel 2013 rispetto agli anni dal 2009 al 2012, del numero delle leggi regionali impugnate dal governo in relazione al numero di leggi regionali approvate. Nel 2014 sono state 49 le leggi regionali impugnate dal governo su un totale di 681 leggi regionali approvate, pertanto l'incidenza delle impugnative governative sul totale della produzione legislativa delle regioni nel 2014 è stata del 7% (era stata del 4% nel 2013 contro il 28% del 2012).

La sottostante tabella riporta i numeri delle leggi approvate e quelli delle leggi impugnate in ciascuna regione.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE
Abruzzo	48	8
Basilicata	38	3
PA Bolzano	12	1
Calabria	28	3
Campagna	22	1
Emilia Romagna	25	0
Friuli Venezia Giulia	28	1
Lazio	18	1
Liguria	42	4
Lombardia	37	5
Marche	37	3
Molise	26	1
Piemonte	24	1
Puglia	53	2
Sardegna	37	3
Toscana	90	3
Trentino Alto Adige	13	0
PA Trento	13	1
Umbria	29	1
Valle D'Aosta	16	1
Veneto	45	6
TOTALE	681	49

Si riporta inoltre il grafico che raffigura le percentuali delle leggi impugnate, rispetto alle leggi approvate, in ciascuna regione. Si osserva che il valore più elevato di incidenza delle impugnative riguarda la regione Abruzzo (17%) e che soltanto altre 3 regioni (Calabria, Lombardia e Veneto) superano di poco il 10%, mentre la maggior parte delle regioni si attesta sotto tale percentuale; l'Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige, non registrano censure governative. La percentuale di leggi impugnate nella nostra Regione è inferiore alla media del contenzioso Stato-Regioni del 2014.

Dall'elenco delle regioni è stata esclusa la Sicilia in quanto le sue leggi sono sottoposte al controllo di legittimità secondo l'iter previsto per le altre regioni soltanto a seguito della sentenza della Corte costituzionale 255/2014, pubblicata sulla GU del 19/11/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane.



9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nel 2014

Nel corso del 2014, la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante due leggi regionali: la L.R. 22/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" e la L.R. 5/2013 "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali".

Sentenza 54/2014 - Deposito 27/03/2014 - Pubblicazione G.U. 02/04/2014 - Oggetto: legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)"

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

1	
Disposizioni censurate	L.R. 22/2010
	– art. 2 commi 1 e 8
	– art. 2, commi 1 e 8,
	– art. 3, comma 37,
	– art. 4, comma 68,
	– art. 10, commi 68 e 69,
	– art. 12, commi 30 e 31,
	– art. 14, commi 43 e 44
Parametri	Costituzione:
costituzionalità	– art. 3,
	 art. 117, commi primo, secondo, lettere e), r) e s), e terzo
	– art. 120, primo comma.
	Trattato della Comunità europea:
	- art 12
	– art. 39
	– art.43
	Regolamento CEE n. 1612/1968 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità: — art. 7
	Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
	Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
	Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
	– art. 4
	– art. 5
	– art. 51

Censure del Governo

Art. 2 comma 1: il legislatore regionale avrebbe ecceduto la propria sfera di competenza (artt. 4, 5 e 51 Statuto) e invaso quella esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario (Cost. art. 117, c.2 lettera e)).

Art. 2 comma 8: il legislatore regionale avrebbe violato le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavorator, con conseguente lesione artt. 117, comma1 e 120 Cost...

Art. 3 comma 37: l'autorizzazione dello svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all'interno di aree protette sarebbe in contrasto con art. 11 c.1 lettera c) della L. 394/1991.

Art. 4 comma 68: sarebbe in contrasto con l'art. 182-bis del D.Lgs 152/2006 che sancisce il principio di autosufficienza e di prossimità per lo svolgimento di attività di smaltimento e ricupero dei rifiuti urbani non pericolosi.

Art. 10 commi 68 e 69 (disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive) il legislatore regionale avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di "coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" di cui all'art. 117, c.2, lettera r) Cost.

Art. 12, commi 30 e 31: il legislatore regionale avrebbe ecceduto la propria sfera di competenza statutaria e, non prevedendo un risparmio di spesa per le amministrazioni della Regione, avrebbe violato l'art. 117, c.3 Cost. in materia di "coordinamento della finanza pubblica".

Art. 14 commi 43 e 44: il legislatore regionale avrebbe violato l'art. 117 c.3 Cost, e gli artt., 4 e 5 Statuto stabilendo ulteriori deroghe in materia di assunzioni rispetto a quanto già previsto dalla LR art. 13, c. 16 della L.R. 24/2009.

Decisione della Corte

Estinzione del giudizio, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, art. 3, comma 37 e 4 comma 68 per rinuncia parziale al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011: la rinuncia parziale è stata formalmente accettata dalla Regione il 7 dicembre 2011.

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 69, lettera b), in quanto la norma è stata soppressa prima della scadenza del termine del 30 giugno 2011, previsto per l'istituzione dello "sportello unico", e non ha potuto quindi trovare applicazione.

Illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a) nella parte in cui le disposizioni impugnate sono intervenute sul termine previsto per l'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive - lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" di cui all'art. 117, c.2, lettera r) Cost);

art. 12, commi 30 e 31, in quanto contemplano una serie di deroghe in materia di assunzione di personale non individuate dalla legislazione statale in violazione alla normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica

art. 14, commi 43 e 44 in quanto introducendo ulteriori ipotesi di deroga
al limite per le assunzioni stabilito dall'art. 13, comma 16 della LR
24/2009, viola i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti
dall'art. 14, commi 7,8,9 e10 del DL 78/2010.

Sentenza 181/2014 - Deposito 11/06/2014 - Pubblicazione G. U. 27/06/2014-Oggetto: legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali."

ELEMENTI DEL GIUDIZIO

2	
2.1	
Disposizioni censurate	L.R. 5/2013
Parametri costituzionalità	Artt. 12 e 14 della L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); l. cost. 22 novembre 1999, n. 1; artt. 121 e 122 Cost.; principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della LR 17/2007; principio di leale collaborazione.
Censure del Governo	La legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di <i>prorogatio</i> e, quindi, in un periodo nel quale tale organo avrebbe avuto poteri limitati all'ordinaria amministrazione, cioè all'adozione di determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, quali invece non si rinverrebbero nelle disposizioni della legge censurata. Il generale istituto della <i>prorogatio</i> , in quanto principio fondamentale ricavabile dalla Carta costituzionale è volto a contemperare la esigenza di continuità funzionale dell'Ente con il principio di rappresentatività, per evitare che l'adozione di atti in prossimità della scadenza del mandato possa rischiare di essere interpretata come una forma di <i>captatio benevolentiae</i> nei confronti degli elettori. Orbene, in mancanza di espressa indicazione, contenuta nella legge regionale statutaria 17/2007, parrebbe possibile individuare il momento a partire dal quale i poteri del Consiglio regionale devono intendersi prorogati per la sola ordinaria amministrazione, in via analogica, sulla base di altre disposizioni normative. A tal fine rileverebbe l'art. 14 dello Statuto speciale, secondo cui il decreto di indizione delle elezioni del nuovo consiglio regionale deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Inoltre si richiamano previsioni analoghe di altre leggi regionali, nonché l'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TU enti locali). Dall'insieme delle citate previsioni normative pare di poter trarre un

	principio generale dell'ordinamento, secondo cui il consiglio regionale entra in regime di <i>prorogatio</i> «a ridosso dello svolgimento delle elezioni, in un momento (<i>dies a quo</i>) che può essere individuato con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero con lo scoccare dei quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato ovvero delle elezioni». Da ciò deriverebbe che la legge censurata, approvata l'8 aprile 2013, cioè appena tredici giorni prima dello svolgimento delle elezioni, indette per il 21 e 22 aprile, sarebbe stata adottata in regime di <i>prorogatio</i> , in assenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità che avrebbero potuto giustificarne l'approvazione in prossimità dell'elezione del nuovo consiglio. Al contrario, sia la struttura della legge, «consistente in una specie di previsione omnibus volta a regolamentare aspetti del tutto eterogenei», sia il contenuto delle sue disposizioni, che prevedono una «amplissima concessione di contributi» e «norme di carattere "ordinamentale" che per definizione non possono non essere eccedenti l'ordinaria amministrazione», legittimerebbero il dubbio che si tratti di un intervento legislativo con finalità di <i>captatio benevolentiae</i> degli elettori e di sottrazione di poteri al consiglio regionale entrante. Ciò in «palese contrasto con il principio costituzionalmente tutelato della rappresentatività e con il rispetto della volontà del corpo elettorale». Il Governo ha, inoltre, impugnato l'intera LR 5/2013 anche per violazione del principio di leale collaborazione, in ragione della «tecnica redazionale» con la quale la legge stessa è stata predisposta, in «palese contrasto con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale. Ciò avrebbe reso «estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini
Decisione della Corte	previsti» . Manifestamente inammissibilità della questione di legittimità
Decisione della corte	costituzionale della LR 5/2013 in quanto l'organo legislativo non agiva né
	in "prorogatio", né in "prescadenza".
2.2	
Disposizioni censurate	artt. 3, comma 28
Parametri	artt. 4 e 5 della l. cost. n. 1 del 1963; art. 117, comma 2, lettera s), Cost., in
costituzionalità	relazione all'art. 185, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale
Censure del Governo	L'art. 3, comma 28, nel sostituire l'art. 37-bis, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ha disposto che gli interventi ivi indicati che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. Tale disposizione, ad avviso del Governo, interverrebbe in una materia – la «tutela dell'ambiente» – che non rientra nella competenza esclusiva o concorrente della Regione ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, appartenendo, invece, alla competenza

Decisione della Corte	Inoltre, la disposizione regionale censurata, nel qualificare il «materiale litoide» come materia prima sottratta al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con l'art. 185, comma 4, del medesimo decreto, a mente del quale «ll suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter». Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 28, della LR 5/2013
2.3	
Disposizioni censurate	Art. 7, commi 1 e 2.
	Art. 7, comma 3.
Parametri	Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del DL 25
costituzionalità	giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del DL 31
	maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122
Censure del Governo	L'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 5/2013 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, poiché, nel modificare i commi 27 e 28-bis dell'art. 12 della legge
	regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2009), escludono le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative alla realizzazione di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale – Legge finanziaria 2013) dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dal predetto art. 12 della LR 17/2008. Secondo lo Stato, ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, che vieta assunzioni di personale oltre i limiti ivi indicati. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, porrebbe principi fondamentali in materia di finanza pubblica, come riconosciuto dalla Corte costituzionale
	con la sentenza n. 217 del 2012, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale e che nel caso di specie sarebbero stati violati. Il comma 3 dell'art. 7 della LR 5/2013 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché, nel modificare l'art. 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della
	Regione – Legge finanziaria 2010), ha introdotto una ulteriore ipotesi di deroga al limite massimo di assunzioni fissato dal predetto art. 13 della legge regionale 24/2009. Ad avviso del ricorrente, tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Quest'ultima disposizione, infatti, secondo lo Stato, stabilirebbe che le amministrazioni regionali «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
	spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009», ammettendo deroghe solo a partire dal 2013, per le assunzioni necessarie a garantire determinate funzioni e nel limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009. La disposizione regionale censurata, quindi, violerebbe tale disciplina di principio, «nella parte in cui estende le possibilità di deroga a casi diversi da quelli consentiti dalla disposizione statale, consentendo assunzioni

	senza il rispetto dei limiti della "stretta necessità" di garantire le funzioni, senza limitare l'applicazione "a decorrere dal 2013" e ignorando il tetto di spesa».
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della LR 5/2013
2.4	
Disposizioni censurate	Art. 10, commi 1 e 2
Parametri costituzionalità	Art. 4, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
	Note to commit a contella ID = (costo vialanable Vent to comme to della I
Censure del Governo	L'art. 10, commi 1 e 2, della LR 5/2013 violerebbe l'art. 4, comma 1, della L. cost. n. 1 del 1963 e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché consentirebbero alla Regione di bandire concorsi pubblici con riserva al personale interno di una quota di posti superiore al 50 per cento, così derogando in maniera inammissibile al principio di accesso all'impiego pubblico mediante procedure concorsuali aperte.
Decisione della Corte	Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della LR 5/2013.
2.5	
Disposizioni censurate	Art. 10, comma 5
Parametri costituzionalità	Art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del DL 78/2010
Censure del Governo	L'art. 10, comma 5, della LR 5/2013, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, poiché, nel richiamare le norme del contratto collettivo integrativo relative alle progressioni orizzontali e al conferimento delle posizioni economiche, violerebbe il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui essa «non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici», come disposto dalla predetta disciplina statale interposta e.
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, LR 5/2013

APPENDICE

TABELLE DATI ANALITICI 2014

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2014

			DATI	PROGETTO DI L	EGGE			
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Pari opportunità	Autonomie locali
1	Consiliare	trasversale		16/01/2014	16/01/2014	III		Sì
2	Giunta			02/01/2014	02/01/2014	V		Sì
3	Giunta			12/02/2014	13/02/2014	I		
4	Consiliare	trasversale		27/02/2014	28/02/2014	II II		
5	Giunta			21/03/2014	21/03/2014	II II		
6	Giunta			10/03/2014	11/03/2014	V		
7	Giunta			25/03/2014	26/03/2014	I		
8	Giunta			28/03/2014	31/03/2014	VI		
9	Consiliare	maggioranaz	monogruppo	18/04/2014	18/04/2014	V	Sì	
10	Giunta			18/04/2014	18/04/2014	II II		
11	Giunta			19/05/2014	19/05/2014	II II		
12	Giunta			06/06/2014	06/06/2014	I		
13	Giunta			09/06/2014	10/06/2014	IV		Sì
14	Giunta			03/03/2014	04/03/2014	V		Sì
15	Giunta			24/06/2014	26/06/2014	l integrata		
16	Giunta			07/07/2014	07/07/2014	V		
17	Mista			13/08/2014	19/08/2014	III		Sì
18	Giunta			13/08/2014	19/08/2014	I		
19	Giunta			06/10/2014	07/10/2014	l integrata		
20	Giunta			17/09/2014	22/09/2014	l integrata		
21	Giunta			14/10/2014	15/10/2014	V		
22	Consiliare	trasversale		06/10/2014	06/10/2014	VI		Sì
23	Consiliare	trasversale		18/07/2014	23/07/2014	III		
24	Giunta			12/03/2014	12/03/2014	VI		
25	Consiliare	opposizione	monogruppo	15/10/2014	15/10/2014	V		
26	Giunta			01/08/2014	04/08/2014	IV		Sì
27	Giunta			14/10/2014	15/10/2014	V		
28	Giunta			15/11/2014	17/11/2014	l integrata		

		C	OMMISSIC	ONE					ITATO RETTO		ЕМЕ	NDAN	1ENT	COM	IMISS	IONE	
Legge	Data inizio	Data fine	N. relatori	N. relatori	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero	Numero	Git	unta	Maggi	oranza	Орро	sizione	Cor	nuni
regionale	esame	esame	maggioranza	minoranza	iv. sedute	Ole	iv. additi	sedute	ore	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	22/01/2014	29/01/2014	3	2	4	7	13					27	23	1	1		
2	10/01/2014	21/01/2014	2	1	4	11	6			23	23	1	1	1			
3	04/03/2014	04/03/2014	2	1	2	3	2			4	4	1					
4	05/03/2014	05/03/2014	3	0	1	2											
5	25/03/2014	25/03/2014	1	0	1	1				3	3						
6	18/03/2014	18/03/2014	1	1	1	3				2	2						
7	03/04/2014	03/04/2014	1	0	1	2				2	1						
8	07/04/2014	07/04/2014	1	1	1	2				5	4						
9	30/04/2014	30/04/2014	2	1	1	3	10										
10	28/04/2014	28/04/2014	1	1	1	2				3	3						
11	28/05/2014	29/05/2014	1	2	2	10	25			8	8						
12	10/06/2014	10/06/2014	1	0	1	2						1	1			7	7
13	16/06/2014	23/06/2014	3	3	3	15	22			20	18	15	2	81	1	1	1
14	18/03/2014	18/03/2014	1	1	1	2						1		3			
15	03/07/2014	11/07/2014	3	3	4	10	1			18	18	1	1	25	3	1	1
16	15/07/2014	17/07/2014	3	0	3	10	47			2	2						
17	27/08/2014	22/09/2014	3	5	9	34	107	3	4	36	34	37	22	24	12	7	2
18	14/10/2014	14/10/2014	0	0	1	1											
19	07/10/2014	14/10/2014	1	1	2	2											
20	22/10/2014	22/10/2014	0	0	1	2											
21	10/10/2014	16/10/2014	3	0	2	3						4	4	1	1		
22	09/10/2014	22/10/2014	1	0	4	4	21					15	15	1			
23	20/03/2014	12/06/2014	2	1	3	5	10					16	15				
24	22/10/2014	22/10/2014	1	1	1	2											
25	21/10/2014		0	0	1	1											
26	22/10/2014	17/11/2014	2	3	10	14				42	41	2	1	113	24		
27	26/11/2014	04/12/2014	3	2	5	30	1			14	14			4	1	1	
28	26/11/2014	04/12/2014	3	2	1	1											

AS	SEMBLEA				EMEN	IDAMEN	TI ASSEN	IBLEA				LITÀ DI /AZIONE	N. ORDINI DEL GIORNO
Legge regionale	N. sedute	Ore		lamenti unta		lamenti oranza		lamenti sizione		lamenti nuni	Unanime si/no	Modifiche si/no	
regionale			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	51/110	51/110	
1	1	3			20	19	10	1	1	1	Sì	Sì	0
2	2	5	6	6	7	4	96	1	5	4	No	Sì	3
3	1	3	4	3	5	3	2	2			No	Sì	0
4	1	6	8	5	1	1	7	3	3	3	Sì	Sì	1
5	1	4					1	1			No	Sì	0
6	1	2	12	11			8	1	2	2	No	Sì	0
7	2	5	7	7	1	1	4	2			No	Sì	0
8	1	3			2	2					Sì	Sì	1
9	1	3			27	22	36	4	1	1	Sì	Sì	0
10	1	3	12	11			6		1		No	Sì	1
11	4	9	22	21	7	1	48	8			No	Sì	3
12	1	3			1	1	5	1	8	8	Sì	Sì	0
13	3	7	9	8	8	3	100	9	2	2	Sì	Sì	3
14	2	3	5	5	3	2	1				No	Sì	0
15	6	36	28	28	37	27	179	9	6	5	No	Sì	42
16	3	5			6	3	32	5	40	40	Sì	Sì	9
17	6	22	21	19	51	29	114	9	16	13	No	Sì	34
18	1	2	3	3	1	1			3	3	Sì	Sì	0
19	1	2									No	No	0
20	1	1	1	1							Sì	Sì	0
21	1	3	3	3	1	1	6	2			No	Sì	0
22	1	3			10	9	8	3	2	1	No	Sì	3
23	1	3	3	3	4	3	3				No	Sì	3
24	1	2			2	2	3	1	1	1	No	Sì	1
25	1	1	2	2	1		2				No	Sì	1
26	6	20	54	54	12	8	174	8	9	9	No	Sì	4
27	8	34	30	29	75	59	120	8	4	4	No	Sì	44
28	1	1									No	No	0

						DATI LEGGE REG	IONALE				
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	11	38	13.745	16	10	Ordinaria				Concorrente	Settore
2	37	102	23.557	29	21	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato		Primaria	Istituzionale
3	10	37	15.684	27	8	Ordinaria	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Settore
4	28	68	36.489	25	20	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Settore
5	4	7	3.749	5	1	Anticipata			07/06/2013	Primaria	Settore
6	24	47	31.939	14	7	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Settore
7	10	29	11.735	14	6	Anticipata				Residuale	Settore
8	12	29	12.315	9	2	Anticipata				Concorrente	Intersettorial
9	16	42	21.148	19	7	Ordinaria	Parziali	Differite a un certo evento		Primaria	Istituzionale
10	35	61	24.063	18	8	Anticipata	Integrali	A effetto immediato		Primaria	Intersettorial
11	134	157	95.103	22	13	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Intersettorial
12	11	27	17.020	5	1	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Settore
13	40	180	93.334	21	15	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Intersettorial
14	11	11	10.054	21	7	Ordinaria				Primaria	Istituzionale
15	16	528	217.984	29	22	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
16	40	146	65.399	22	14	Ordinaria	Integrali e parziali	Differite a data certa		Primaria	Settore

						DATI LEGGE REG	IONALE				
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
17	57	209	93.486	44	36	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite a data certa		Concorrente	Settore
18	13	22	14.991	22	15	Anticipata				Delegata	Settore
19	5	13	7.602	36	21	Ordinaria				Residuale	Bilancio
20	8	23	7.819	15	8	Anticipata				Primaria	Istituzionale
21	42	146	49.483	22	18	Anticipata	Parziali			Concorrente	Settore
22	15	34	15.170	98	20	Ordinaria		A effetto immediato		Residuale	Intersettoriale
23	13	21	9.545	232	224	Ordinaria	Parziali			Concorrente	Settore
24	5	6	3.861	15	8	Ordinaria	Parziali	A effetto immediato		Primaria	Istituzionale
25	2	4	1.424	108	30	Ordinaria		A effetto immediato		Primaria	Manutenzione
26	74	249	85.796	42	35	Ordinaria	Integrali e parziali			Primaria	Istituzionale
27	16	718	294.682	31	22	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
28	4	7	1.299	31	22	Anticipata		A effetto immediato		Residuale	Bilancio

	CLAS	SSIFICAZIONE						Atti giuntali	Forma	Istituzione
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. rinvii ad atti non legislativi	sottoposti a parere di commissione si/no	rendicon- tazione al Consiglio	organi collegiali si/no
1	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	2	Sì		Sì
2	А	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	Sì	No		No		No
3	А	Personale e amministrazione	Settoriale	Mista	No	No		No		No
4	В	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	2	No	Clausola valutativa	No
5	В	Agricoltura e foreste	Settoriale	Mista	No	No		No		No
6	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	No	Sì	2	No		No
7	А	Altro (amministrazione digitale)	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No		No
8	F	Voci non ascrivibili agli altri settori (leggi multimateria)	Generale	Mista	No	No		No		No
9	Α	Organi della regione	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No
10	В	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No		No
11	В	Agricoltura e foreste	Settoriale	Novella	No	Sì	4	No		No
12	А	Personale e amministrazione	Settoriale	Mista	No	No		No		No
13	С	Multimateria	Settoriale	Novella	No	Sì	4	No		No
14	А	Sistema di elezione	Generale	Novella	No	No		No		No
15	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	4	Sì		No
16	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	20	Sì		Sì
17	D	Tutela della salute	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	4	Sì		No
18	В	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Settoriale	Mista	No	No		No		No
19	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No

	CLAS	SIFICAZIONE						Atti giuntali	Forma	Istituzione
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino si/no	Regolamenti si/no	N. rinvii ad atti non legislativi	sottoposti a parere di commissione si/no	rendicon- tazione al Consiglio	organi collegiali si/no
20	А	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No
21	D	Istruzione scolastica e universitaria	Generale	Testo nuovo	Sì	Sì	2	No	Clausola valutativa	Sì
22	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	Clausola valutativa	No
23	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	Clausola valutativa	No
24	А	Organi della regione	Generale	Novella	No	No		No	Relazione	No
25	В	Caccia, pesca e itticoltura	Settoriale	Novella	No	No		No		No
26	А	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	Sì	2	No		Sì
27	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	7	No		No
28	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTANTI NELL'ANNO 2014

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	29	Giunta	02/01/2014			Ordinamento istituzionale	Disciplina delle elezioni provinciali	V	02/2014
2	30	Consiglio	16/01/2014	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate	III	01/2014
3	31	Consiglio	21/01/2014	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)"	V	giacente
4	32	Consiglio	23/01/2014	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Istituzione del difensore civico territoriale	V	giacente
5	33.	Consiglio	30/01/2014	trasversale	trasversale	Territorio ambiente e infrastrutture	Norme urgenti per la prevenzione di calamità e disastri naturali. Interventi di manutenzione in prossimità di linee di comunicazione e infrastrutture di energia	IV	giacente
6	34	Giunta	12/02/2014			Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di organizzazione e personale	I	03/2014
7	35	Consiglio	18/02/2014	opposizione	coalizione	Territorio ambiente e infrastrutture	Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi	II	giacente
8	36	Consiglio	27/02/2014	trasversale	trasversale	Sviluppo economico e attività produttive	Azioni a sostegno delle attività produttive	II	04/2014

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
9	37	Giunta	03/03/2014			Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali	V	14/2014
10	38	Giunta	10/03/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà	V	06/2014
11	39	Consiglio	12/03/2014	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale	VI	23/2014
12	40	Consiglio	19/03/2014	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 recante 'Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto' e alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	V	giacente
13	41	Giunta	21/03/2014			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni urgenti in materia di OGM	II	05/2014
14	42	Giunta	25/03/2014			Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo	I	07/2014
15	43	Consiglio	27/03/2014	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Istituzione della 'Fieste de Patrie dal Friul'	V	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
16	44	Consiglio	27/03/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale	III	giacente
17	45	Giunta	28/03/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione, montagna	VI	08/2014
18	46	Consiglio	18/04/2014	maggioranza	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona	V	09/2014
19	47	Consiglio	18/04/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione del Reddito Minimo Garantito	III	In corso di esame
20	48	Giunta	18/04/2014			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni in materia di attività produttive	II	10/2014
21	49	Consiglio	15/05/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Friuli Venezia Giulia	V	giacente
22	50	Giunta	19/05/2014			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca	II	11/2014
23	51	Consiglio	04/06/2014	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Tutela della salute e sicurezza negli ambienti domestici	III	giacente
24	52	Giunta	06/06/2014			Ordinamento istituzionale	Misure urgenti in materia di autonomie locali	Ι	12/2014
25	53	Giunta	09/06/2014			Territorio ambiente e infrastrutture	Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi	IV	13/2014

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
26	54	Giunta	24/06/2014			Finanza regionale	Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014- 2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	l integrata	15/2014
27	55	Consiglio	07/07/2014	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Accesso al registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (le DAT)	III	giacente
28	56	Giunta	07/07/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Norme regionali in materia di attività culturali	V	16/2014
29	57	Consiglio	18/07/2014	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Promozione dell'invecchiamento attivo	III	22/2014
30	58	Consiglio	01/08/2014	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)	IV	25/2014
31	59	Giunta	13/08/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria	III	17/2014
32	60	Consiglio	19/08/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Revisione dell'assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia. Istituzione dell'Azienda Unica per i Servizi Sanitari Regionali e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale	III	Abbinato ai pdl 59 e 61
33	61	Consiglio	20/08/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifica dell'assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia	III	Abbinato ai pdl 59 e 60

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
34	62	Giunta	17/09/2014			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013	l integrata	19/2014
35	63	Giunta	30/09/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di diritto allo studio universitario. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16		Ritirato
36	64	Consiglio	30/08/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Contributi e misure per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro	VI	giacente
37	65	Consiglio	30/08/2014	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Istituto Regionale per la fauna selvatica	IV	In corso di esame
38	66	Giunta	06/10/2014			Servizi alle persone e alla comunità	Norme in materia di diritto allo studio universitario	VI	21/2014
39	67	Giunta	06/10/2014			Sviluppo economico e attività produttive	Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese	I	18/2014
40	68	Giunta	14/10/2014			Ordinamento istituzionale	Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative	V	26/2014
41	69	Giunta	14/10/2014			Ordinamento istituzionale	Istituzione del comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	V	20/2014
42	70	Giunta	15/10/2014			Ordinamento istituzionale	Soppressione dell'autorità per la vigilanza sui servizi idrici	V	24/2014
43	71	Consiglio	28/10/2014	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Norme per la gestione associata di servizi e funzioni comunali	V	In corso di esame

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
44	72	Giunta	15/11/2014			Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)	I integrata	27/2014
45	73	Giunta	15/11/2014			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2015- 2017 e per l'anno 2015	l integrata	28/2014
46	74	Consiglio	01/12/2014	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme a sostegno della natalità e della cura degli infanti	III	giacente
47	75	Consiglio	02/12/2014	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme in tema di certificazione ambientale. Modifiche alla legge regionale 35/1986 'Disciplina della attività estrattive', alla legge regionale 3/2001 'Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazioni di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale', alla legge regionale 24/2006 'Semplificazione e incentivi alle aziende per la certificazione EMAS'	IV	giacente
48	76	Consiglio	15/12/2014	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica	III	giacente
49	77	Giunta	29/12/2014			Territorio, ambiente e infrastrutture	Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali	II	giacente

TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2014)

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
1	L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 < <riordino del="" regione-<br="" sistema="">Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>> Art. 52 (Clausola valutativa)</riordino>	Relazione su attuazione ed efficacia della legge con riguardo ai cambiamenti intervenuti nelle modalità di approvvigionamento grazie alla costituzione della Centrale unica di committenza	Giunta regionale	Biennale, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza
2	L.R. 14 novembre 2014, n. 23 < <interventi commercio="" del="" e="" equo="" la="" per="" promozione="" regionali="" solidale="">> Art. 9 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione che documenta attuazione e risultati con dati quantitativi e qualitativi (numero e tipologia delle organizzazioni registrate, contributi erogati, beneficiari e tipologia iniziative finanziate etc).	Giunta regionale	Triennale/febbraio
3	L.R. 14 novembre 2014, n. 22 << Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)>> Art. 13 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta, sulla base dei monitoraggi effettuati, lo stato d'attuazione del programma degli interventi per ambito d'azione, il grado di coordinamento e integrazione raggiunti, le criticità rilevate	Giunta regionale	Triennale/febbraio
4	L.R. 14 novembre 2014, n. 21 < <norme allo<br="" di="" diritto="" in="" materia="">studio universitario>> Art. 10 (Clausola valutativa)</norme>	a) Prima relazione su stato degli adempimenti attuativi. b) Rapporto di valutazione che documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma	Giunta regionale (in base a relazioni ARDISS)	a) dicembre 2015; b) entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun triennio

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
5	L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 < <riordino dell'assetto="" e<br="" istituzionale="">organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> Art. 7 c. 7</riordino>	Riferire sull'attività svolta dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi	Giunta regionale	Annuale
6	L.R. 16 maggio 2014, n. 9 << lstituzione del Garante regionale dei diritti della persona>> Art. 13 (Relazione)	Relazione su funzioni attribuite e collaborazioni instaurate e loro risultati, criticità emerse e possibili correttivi normativi, esigenze rilevate.	Garante regionale dei diritti della persona	Annuale
7	L.R. 26 marzo 2014, n. 4 < <azioni a="" attività="" delle="" produttive="" sostegno="">> Art. 25 (Clausola valutativa)</azioni>	a) Prima relazione: stato d'attuazione degli interventi finanziati; b) successive informative specifiche su richiesta del Comitato (d'intesa con le Commissioni competenti)	Giunta regionale	a) Ottobre 2014 b) su richiesta
8	L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 << Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>> Art. 10 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su iniziative, interventi avviati e criticità; b) successive relazioni documentano gli aspetti d'interesse considerando gli esiti delle attività di monitoraggio previste	Giunta regionale	a) Solo 1° anno b)triennale/febbraio
9	LR 4 ottobre 2013, n. 11 << Valorizzazione del patrimonio storico- culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura>> Art. 4, c. 1, l. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale	Annuale
10	LR 9 agosto 2013, n. 9 < <interventi e="" il="" il<br="" per="" sostegno="" urgenti="">rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000>> Articolo 11 (Clausola valutativa)</interventi>	Informative specifiche su richiesta del Comitato LCV che dettaglia dati e informazioni d'interesse	Giunta regionale	Su richiesta

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
11	LR 4 aprile 2013, n. 4 < <incentivi e="" il="" per="" rafforzamento="" rilancio<br="">della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>> Art. 92 (Clausola valutativa)</incentivi>	Relazione con dati sull'attuazione e criticità emerse	Giunta regionale	Annuale/giugno
12	LR 7 febbraio 2013 n. 2 < <modalità dei="" di="" e<br="" erogazione="" medicinali="">delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>> Art. 7 (Clausola valutativa)</modalità>	Relazione sullo stato di attuazione della legge, risultati e criticità emerse	Giunta regionale	Biennale/febbraio
13	L.R. 9 novembre 2012, n. 23 << Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Annuale/febbraio c) Annuale
14	L.R. 11 ottobre 2012, n. 18 << Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lettera f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale
15 2	L.R. 4 maggio 2012, n. 10 < <riordino della<br="" disciplina="" e="">partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6</riordino>	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
16 3	L.R. 22 marzo 2012, n. 5 < <legge dei="" e="" giovani="" l'autonomia="" per="" sul<br="">Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)</legge>	a) Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; b) successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	a) Marzo 2013; b) contestualmente al Piano regionale giovani
17	L.R. 14 luglio 2011, n. 10 < <interventi alle<br="" garantire="" l'accesso="" per="">cure palliative e alla terapia del dolore.>> Art. 5, c. 1, lett. h)</interventi>	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
18	L.R. 14 luglio 2011, n. 9 << Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
19	L.R. 11 agosto 2010, n. 14 << Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
20	LR 11 febbraio 2010, n. 3 < <norme di="" diffusione="" la="" metodologie<br="" per="">alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3</norme>	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
21	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 < <norme di="" e="" promozione<br="" tutela="">delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)</norme>	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale
22	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 << Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico
23	L.R. 2009, n. 9 < <disposizioni di="" e<br="" in="" materia="" politiche="" sicurezza="">ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)</disposizioni>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
24	LR 26 marzo 2009, n. 7 << Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
25	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 < <norme la="" per="" tutela,="" valorizzazione<br="">e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)</norme>	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Quinquennale
26	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 < <interventi a="" della<br="" regionali="" sostegno="">famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
27	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 < <sistema di="" e="" integrato="" interventi="" servizi<br="">per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
28	L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 < <principi del<br="" e="" fondamentali="" norme="">sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia>> Art. 26, c. 5⁹</principi>	Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale	Giunta regionale	Annuale
29	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29< <normativa di<br="" in="" materia="" organica="">attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)</normativa>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno
30	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 < <sistema dei<br="" educativo="" integrato="">servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
31	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 < <norme del="" e="" l'occupazione,="" la="" lavoro="" per="" qualità="" regionali="" tutela="">> Art. 4 (Clausola valutativa)</norme>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
32	L.R. 2005, n. 13 < <organizzazione (disposizioni="" 1994,="" 36="" 5="" ambiti="" attuazione="" degli="" del="" della="" di="" e="" gennaio="" idriche)="" idrico="" in="" individuazione="" integrato="" legge="" materia="" n.="" ottimali="" risorse="" servizio="" territoriali="">> art. 19, c. 2, l. k)¹⁰</organizzazione>	Relazione sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici	Annuale
33	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 < <interventi dalle="" dei="" delle="" di="" e="" l'informazione,="" la="" lavoratori="" lavoratrici="" lavoro="" molestie="" morali="" nell'ambiente="" per="" prevenzione="" psico-fisiche="" regionali="" tutela="">> art. 7 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale

⁹ Onere abrogato da art. 10, c. 47, LR 15/2014 a decorrere dal 1/1/2015 ¹⁰ La LR 24/2014 abroga l'onere imponendo però la presentazione di un'ultima relazione entro il 31/12/2014.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
34	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 < <interventi 15="" 2002,="" 2004.="" 7="" 99,="" adeguamento="" al="" alla="" c-439="" causa="" commissione="" competitivo="" comunità="" corte="" del="" della="" delle="" di="" e="" europee="" friuli="" gennaio="" giulia.="" giustizia="" il="" imprese="" lo="" luglio="" medie="" motivato="" parere="" per="" piccole="" sentenza="" sostegno="" sviluppo="" venezia="">> a) art. 7, c. 15¹¹; b) art. 12 (Clausola valutativa)</interventi>	a) Elenco dei soggetti beneficiari e delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo (importi e succinta descrizione) b) Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	a) Giunta regionale b) Amministrazione regionale	a) Semestrale b) Annuale
35	L.R 25 ottobre 2004, n. 25 < <interventi a="" della="" e<br="" favore="" sicurezza="">dell'educazione stradale>> Art. 5, comma 2 lettera b)</interventi>	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/ 31 marzo
36	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 < <interventi e="" il<br="" la="" per="" qualificazione="">sostegno dell'attività' di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2</interventi>	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata
37	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 << Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3	Relazione sullo stato di salute della	Giunta regionale	Annuale/30 giugno
38	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 << Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
39	L.R. 11 aprile 2003, n. 9 < <fondo di="" iniziative<br="" le="" per="" rotazione="">economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002>></fondo>	Relazione sull'attività svolta	Comitato di gestione del F.R.I.E., tramite Amministrazione regionale	Annuale

_

¹¹ Comma abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
40	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 < <riordino degli="" in<br="" interventi="" regionali="">materia di edilizia residenziale pubblica>> Art. 11, comma 7</riordino>	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre
41	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 << Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Biennale
42	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 << Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno-15 ottobre
43	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 << Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
44	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 << Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>>	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto
45	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 < <norme amministrativi,="" autonomie="" dei="" dell'amministrazione="" di="" e="" in="" la="" locali="" materia="" organizzazione="" per="" procedimenti="" regionale="" semplificazione="" urgenti="">> Art. 2, comma 4</norme>	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
46	L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 << Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria>> Art. 29, comma 5	Relazione sullo stato sanitario della regione, che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria	Giunta regionale	Annuale/ 15 settembre

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
47	L.R. 14 luglio 1995, n. 27 < <norme delle<br="" la="" per="" promozione="">donazioni di organi nel Friuli - Venezia Giulia>> Art. 7, comma 1</norme>	Relazione contenente il resoconto delle attività svolte con riferimento agli obiettivi prioritari	Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali tramite la Direzione regionale competente	Annuale/31 marzo
48	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 << Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione>> Art. 5, comma 6	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
49	L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 < <revisione della="" ospedaliera<br="" rete="">regionale>>¹² Art. 20, comma 4</revisione>	Relazione sull'andamento della spesa sanitaria	Giunta regionale	Annuale/31 ottobre o entro termine bilancio di previsione
50	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 << Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
51	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 << Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
52	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 << Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della L.R. 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)>> 13 Art. 1, comma 4	Relazione sulla situazione del settore.	Ente tutela pesca	Annuale/30 giugno

¹² La legge 13/1995 è abrogata (ex art. 56 comma 1 lettera n) e comma 2 della LR 17/2014) dal 01/01/2015. ¹³ Articolo sostituito dall'art. 70, c. 1, LR 11/2014; prima della sostituzione, entrata in vigore il 3 luglio 2014, l'onere era contenuto dall'art. 1, comma 5, prevedeva che la relazione riportasse anche "l'attività svolta da parte degli Enti preposti" ed era posto in carico al Presidente della Regione o ad un Assessore da lui delegato.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
53	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 < <ordinamento del<br="" ed="" organizzazione="">Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1</ordinamento>	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale
54	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 < <norme di="" di<br="" e="" in="" materia="" portualità="" vie="">navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1</norme>	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
55	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
56	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 << Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale
57	L.R. 18 novembre 1976, n. 60 < <interventi dei="" lo="" per="" servizi<br="" sviluppo="">e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia>> Art. 64</interventi>	Relazione contenente i dati sugli	Giunta regionale	Annuale

TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

		ANNO 2003		2003
Legg	i approvate: 10 Le	ggi impugnate: 2		
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	20%
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
		ANNO 2004		% 2004
Legg	i approvate: 28 Le	ggi impugnate: 3		
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	11%
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
	% 2005			
Legg	i approvate: 33 Le	ggi impugnate: 7		
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	21%
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico- fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	21%

2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
	gi approvate: 32 Le		C	
		ANNO 2007		% 2007
		sviluppo turistico dell'area		
		monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo		
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica,	Ord. 0442/2007	
		aprile 1999, n. 7		
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16	Ord. 0427/2007	10%
	,			
		locali nel Friuli Venezia Giulia		
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie	Sent. 0238/2007	
Lego	gi approvate: 29 Le	1 11 11 1 2 2 3 3		70 2000
•	30/03	ANNO 2006	JCHU 0200/ 2000	% 2006
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
		lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale		
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del	Ord. 417/2006	
		regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale		21%
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego	Sent. 0391/2006	
		2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)		
		Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE,		
4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione	Sent. 0398/2006	

		ANNO 2008		% 2008
Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2				
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	11%
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
	·	ANNO 2009		% 2009
Legg	gi approvate: 25 L	eggi impugnate: 6		
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	24%

5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	24%
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
		ANNO 2010		% 2010
Legg	gi approvate: 23 L	eggi impugnate: 6		
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	26%
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Giudizio pendente (rinuncia parziale)	
		ANNO 2011		% 2011
Legg	gi approvate: 19 L	eggi impugnate: 5		
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	26%
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	

4 5	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale	Sent. 222/2013 Sent. 3/2013	26%
		della Regione (Legge finanziaria 2012) ANNO 2012		% 2012
Leg	gi approvate: 28 Le	eggi impugnate: 8		/
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Giudizio pendente	1
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013]
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunisticovenatoria (Legge comunitaria 2010)	Giudizio pendente	29 %
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013]
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	

ANNO 2013			% 2013	
Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1				
1	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e forma-zione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	4 %
		ANNO 2014		% 2014
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1				
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	4 %



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2015 Tutti in diritti riservati

Testi e grafica a cura dell'Area Giuridico-legislativa - Servizio processo legislativo

Stampa: Stamperia del Consiglio regionale, giugno 2015

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

 $Versione\ pdf\ disponibile\ sul\ sito\ web:\ www.consiglio.regione.fvg. it$